

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 435° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 MARZO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 15
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 27
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 31
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 34
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 37
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 44
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 46
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 53
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 67
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 70

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	<i>Pag.</i> 75
---	----------------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 81
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	» 85
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 87

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 93
---------------------------	----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**176ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno. (R135 000, C21ª, 0072ª)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 luglio 1998.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola il senatore RUSSO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Donato Manfroi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta non approva.

Il senatore Russo è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.***

(R135 000, C21\*, 0073°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 luglio 1998.

Il PRESIDENTE, dopo aver riassunto i termini della questione ed accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Donato Manfroi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva.

Il senatore Pastore è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**389<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0157<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE propone, considerata l'esiguità del tempo effettivamente disponibile e la gravità del momento politico, di rinunciare alle sedute notturne già convocate per oggi alle ore 21 e per domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 21, destinate al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale, rinviando l'ulteriore trattazione a una seduta, che si intende convocata sin d'ora per il prossimo 21 aprile, dopo lo svolgimento del *referendum* abrogativo.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'opportunità, rappresentatagli anche dal senatore La Loggia, di convocare il Ministro dell'interno, appena possibile, affinché riferisca alla Commissione sull'evoluzione della drammatica vicenda dei profughi kosovari.

La Commissione consente.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari****(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari****(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

(3644) *CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(Parere su nuovi emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo 1999.

Il relatore PASSIGLI dà conto di una proposta di parere, favorevole condizionato e con osservazioni, conforme alle indicazioni emerse nella discussione svolta durante la precedente seduta.

Il presidente VILLONE precisa che nella valutazione concernente lo *status* degli assistenti ordinari occorre tener conto di quelle disposizioni normative già vigenti che hanno disposto una sostanziale equiparazione degli assistenti ai ricercatori per l'esercizio di alcune funzioni didattiche. Le critiche rivolte al parere già reso dalla Commissione, in particolare circa la posizione degli assistenti ordinari, non corrispondono al senso delle obiezioni di legittimità che furono allora formulate: la Commissione, infatti, a suo avviso aveva inteso affermare l'incostituzionalità di ogni «promozione sul campo» attraverso il passaggio dei ricercatori a una terza fascia sostanzialmente assimilabile alle prime due. Nel quadro di una siffatta assimilazione, gli assistenti ordinari avrebbero incontrato una specifica obiezione, non avendo superato una prova di idoneità diretta a consentire appunto l'accesso alla seconda fascia. Nega, dunque, che vi sia stato da parte di alcuno - nella discussione finora svolta nella Commissione affari costituzionali - l'intendimento di conferire uno *status* deteriore ad alcune categorie rispetto ad altre, tra quelle coinvolte nella normativa in esame. Nondimeno, al fine di fugare ogni dubbio in proposito, ritiene opportuno inserire nel nuovo parere una affermazione ancora più esplicita circa il limite generale da stabilire per ogni forma di equiparazione.

Il senatore BESOSTRI ritiene necessario estendere il ragionamento ai cosiddetti tecnici laureati, una parte dei quali è già assimilata ai ricercatori ai sensi della legislazione vigente. Poiché ogni equiparazione esige un fondamento legislativo ben preciso, le equiparazioni già disposte dalle leggi vigenti, qualificate da finalità e limiti determinati, non possono essere vanificate e comunque escludono, di per sé, qualsiasi assimilazione di carattere generale tra categorie diverse.

Secondo il relatore PASSIGLI la ricostruzione formulata dal Presidente corrisponde esattamente alle valutazioni compiute in Commissione: non vi è da parte di alcuno, infatti, una manifestazione di preferenza per l'una o l'altra categoria del mondo accademico, e ciò consente di affermare in piena serenità che sotto il profilo della legittimità costituzionale gli assistenti ordinari non sono equiparabili a figure docenti, in quanto non hanno conseguito l'idoneità o si sono sottratti alla prova di idoneità per l'accesso alla seconda fascia della docenza universitaria.

Non è percorribile, di conseguenza, una assimilazione degli assistenti ordinari alla nuova figura dei professori ricercatori. Quanto ai quei tecnici laureati che sono stati equiparati dalla legge ai ricercatori, egli reputa non commendevole quel provvedimento, soprattutto sotto il profilo costituzionale. In ogni caso non vi è alcun precedente che possa giustificare soluzioni analoghe, tanto più che per i tecnici laureati non si è registrata, nelle forme previste per gli assistenti ordinari, la carenza di idoneità all'assunzione di funzioni docenti in senso proprio.

Il senatore BESOSTRI obietta, a tale riguardo, che la carenza di idoneità è stata registrata, in base alle norme vigenti, al fine dell'accesso alla qualifica di professore associato: ciò non può rilevare, pertanto, come impedimento a una possibile assimilazione degli assistenti ai ricercatori.

Il senatore PELLEGRINO rileva la natura critica e controversa delle questioni che si dibattono: da una parte occorre riconoscere che gli assistenti ordinari furono selezionati, in base alle norme vigenti, attraverso prove ben più severe di quelle destinate al reclutamento di molti ricercatori i quali, soprattutto nella prima fase, sono stati inquadrati nel ruolo per effetto di una semplice trasformazione di rapporti preesistenti, come le borse e i contratti di studio; d'altro canto, è ben vero che coloro i quali sono rimasti nell'università con la qualifica di assistente ordinario non hanno superato la prova di idoneità ovvero vi si sono sottratti. Quanto ai tecnici laureati, occorre distinguere quelli assunti con il sistema precedente la riforma, che comportava prove selettive alquanto severe e quelli assunti con il sistema disposto dalla riforma, tenendo presente che anche dopo quest'ultima ad alcuni si è applicato il vecchio sistema. Conclusivamente, sulla questione egli ritiene di doversi rimettere alla valutazione degli altri senatori della Commissione.

Il presidente VILLONE osserva che non si tratta di esprimere valutazioni articolate per ciascuna delle categorie di cui si tratta, ma di enunciare piuttosto un principio di validità delle equiparazioni ammissibili nei limiti già disposti dalla legislazione vigente.

Il senatore ROTELLI condivide l'orientamento del Presidente e aggiunge che fra coloro che diventarono assistenti ordinari vi sono anche quelli che non sono risultati vincitori di un concorso a posti di quella qualifica ma anche quanti conseguirono una idoneità concorsuale e furono successivamente inquadrati in ruolo *ex lege*. Ciò fa venire meno, a suo avviso, la ritenuta qualità di tutta la categoria, come se fosse in ogni caso in possesso di un titolo sostanziale acquisito per aver superato apposite prove selettive.

Il senatore PARDINI concorda a sua volta con il Presidente e sottolinea ancora che la questione va affrontata in modo organico e moderno e non sotto la prospettiva distorta derivante dalla tutela di interessi di categoria: il problema della docenza universitaria, che coincide in

parte con la grande questione della trasmissione del sapere, non dovrebbe infatti formare un terreno di scontro tra corporazioni ma esige la definizione di criteri di accesso uniformi e coerenti, fondati su basi selettive e rispettosi del principio di autonomia degli atenei. Ciò nella prospettiva di modernizzare l'intero sistema accademico, avvicinandolo ai modelli stranieri più evoluti, in particolare mediante la possibilità di reclutare il corpo docente in ragione delle esigenze didattiche e delle capacità individuali.

Il senatore SCHIFANI ritiene quanto mai necessario evitare qualsiasi intervento occasionale in una materia come quella in discussione. Osserva, quindi, che gli assistenti ordinari hanno acquisito la loro qualifica in ragione di prove selettive severe e aggiunge che essi svolgono attività didattiche, ciò che non appare sostenibile per tutti i ricercatori. D'altra parte, la non idoneità degli assistenti ordinari alla qualifica di professore associato non ha alcuna rilevanza nella discussione in corso. Si dichiara concorde, inoltre, con gli argomenti svolti dai senatori Pardini e Besostri e afferma, infine, che la figura di assistente ordinario in generale corrisponde a una condizione professionale più qualificata di quella dei ricercatori.

Il senatore ELIA considera erroneo un procedimento di riforma diretto a trattare complessivamente tutti gli assistenti ordinari in conformità a precedenti di equiparazione e assimilazione. Ricorda, quindi, che molti tra gli assistenti ordinari furono reclutati per disposizione *ex lege*, rilevando dunque che ogni nuova forma di equiparazione sarebbe ingiustificata.

Il presidente VILLONE riassume i punti condivisi nella valutazione svolta dalla Commissione: esclusa la possibilità di una assimilazione funzionale dei professori ricercatori ai professori ordinari e associati, esclusa anche ogni sovrapposizione tra figure professionali distinte, la Commissione appare orientata a rimettere all'autonomia delle università il procedimento di revisione degli statuti, limitando le prescrizioni di legge all'enunciazione di un principio di equilibrata rappresentanza delle componenti nei procedimenti di revisione, con la possibile fissazione di un termine di adeguamento degli statuti al nuovo contesto. Nel parere, infine, si dovrebbe affermare che i principi appena enunciati devono essere validi per tutte le altre categorie del mondo accademico, secondo le equiparazioni già stabilite da norme vigenti.

Il senatore BESOSTRI interviene nuovamente sulla questione dell'autonomia degli atenei nei procedimenti di revisione degli statuti, rammentando che gli organi delle università sono definiti dalla legge statale.

Il presidente VILLONE insiste nell'opportunità di affermare la differenza qualitativa tra la fase costituente dell'autonomia e la fase attuale, corrispondente a una autonomia statutaria ormai instaurata e ampia-

mente realizzata: si tratta, nel secondo caso, di una revisione diretta a normali processi di manutenzione degli ordinamenti autonomi, in cui la legge statale deve necessariamente limitarsi a definire principi conformi a eventuali novità inserite nell'ordinamento. In particolare, l'equilibrata rappresentanza delle componenti del mondo accademico nella partecipazione al procedimento di revisione degli statuti, una volta introdotta la nuova figura dei professori ricercatori. Diversamente, la legge statale rischia di postulare soluzioni uniformi per situazioni affatto diverse.

Il relatore PASSIGLI osserva a sua volta che in molti atenei non vi sono tutte le aree disciplinari indicate nel citato emendamento.

Il senatore BESOSTRI riconosce la validità degli argomenti addotti dal relatore, che peraltro potrebbero formare oggetto di altrettante osservazioni, nel parere da rendere nella Commissione di merito.

Il presidente VILLONE, quindi, ribadisce il principio della minima prescrizione necessaria da parte della legge statale, in un ordinamento fondato sull'autonomia, già instaurata e corrispondente a un espresso precetto costituzionale.

Il senatore ROTELLI considera risolutiva la valutazione resa da ultimo da parte del Presidente e afferma che l'autonomia in quanto tale non può regredire ma va preservata e sviluppata in conformità al suo stesso concetto e al principio costituzionale che ne è a fondamento. Diversamente, le limitazioni legislative e l'autonomia potrebbero progressivamente ridurla, fino a vanificarla e negarla.

Il senatore BESOSTRI si dichiara infine persuaso dagli argomenti svolti dal senatore Rotelli, dal Presidente e dal relatore Passigli.

Accertata da parte del presidente la presenza del numero legale, si conviene quindi di esprimere un parere favorevole sui nuovi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con le condizioni indicate nella proposta di parere illustrata dal relatore e integrate in base all'esame successivamente svolto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

**(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **COSTA.** – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(3827) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione*

- e petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il senatore ROTELLI si sofferma analiticamente sulle comunicazioni rese dal sottosegretario Loiero nell'ultima seduta. Queste confermano contestualmente la originaria ingiustificata assenza, tra i documenti oggetto del legato disposto da Umberto di Savoia, con esplicita tutela della riservatezza, a favore dell'archivio di Stato di Torino, delle carte ufficiali relative al ventesimo secolo fra le quali quelle su vicende cruciali della recente storia nazionale. Più in particolare, ritiene contraddittoria l'attestazione contenuta nella citata relazione, di una «presumibile» completezza del fondo consegnato dagli eredi Savoia all'amministrazione archivistica nel 1993. Questa valutazione, infatti, viene riferita all'accertamento, condotto nel 1983 dalla competente commissione istituita per l'esecuzione testamentaria, dal quale già era emersa l'assenza dei documenti ufficiali oggetto del legato cui lo stesso Umberto di Savoia aveva fatto, anche in occasioni pubbliche televisive, espresso riferimento. Conclusivamente, ritenendo non rispettoso delle volontà testamentarie dell'ex sovrano il comportamento degli eredi Savoia, ribadisce l'utilità di quanto previsto dall'emendamento a sua firma, manifestando peraltro la propria disponibilità ad una sua riformulazione.

Dopo che il senatore MARCHETTI ha rilevato l'esigenza di conoscere l'avviso del Governo sulle iniziative legislative in esame, il presidente VILLONE rinvia il seguito dell'esame congiunto, avendo fornito chiarimenti al relatore Pastore e alla senatrice d'Alessandro Prisco circa la modalità della successiva trattazione.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(3785) *Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo e rinviata il 24 marzo.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Quanto agli emendamenti 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo. Si riserva invece di pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1 che, nella sua formulazione, parrebbe determinare una limitazione all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 407 del 1998.

Il senatore BESOSTRI presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 1.0.1, diretta a chiarire la portata della correzione proposta alla citata legge n. 407.

Il sottosegretario LA VOLPE si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Esprime invece un parere negativo sugli emendamenti 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 ed 1.4, confliggenti con lo spirito della normativa vigente, che ha previsto il bando di nuovi concorsi. Quanto all'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), esprime un parere favorevole trattandosi di una disposizione che mira a rendere operativo quanto previsto dalla legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*VARIAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0157<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3596, recante provvidenze per le vittime del disastro aereo di Verona, la cui discussione potrà essere pertanto avviata già dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa infine la Commissione della probabile posticipazione di orario della seduta, già convocata per le ore 14 di domani, delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa; propone quindi di convocare una seduta della Commissione in orario compatibile, per la stessa data, nel caso sia nel frattempo pronunciato, da parte della Commissione bilancio, il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 3785, precedentemente discusso.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3785****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come», inserire la seguente: «complessivamente».*

**1.6**

VILLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquanta posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, fino ad esaurimento della stessa».

**1.5**

MUNDI, PAPPALARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquanta posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso di formazione previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85».

**1.1**

MARCHETTI

**1.2** (Identico all'em. 1.1)

LISI

**1.3** (Identico all'em. 1.1)

GASPERINI

**1.4** (Identico all'em. 1.1)

PASTORE, SCHIFANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le medesime esigenze e con le stesse modalità stabilite al comma 1, sono coperti i posti di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno vacanti a seguito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non applicandosi nella fattispecie il comma 4-bis, lettera d), dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di variazione delle dotazioni organiche».

**1.7**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

**1.0.1**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali

del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

**1.0.1** (Nuovo testo)

BESOSTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

**1.0.1** (Nuovo testo)

BESOSTRI

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**410ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3807)** *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

**(91)** *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

**(95)** *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

**(198)** *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

**(471)** *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

**(1211)** *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

**(1615)** *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

**(1821)** *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

**(2085)** *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

**(2360)** *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

**(2531)** *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3807, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821, 2085, 2360, 2531, 2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3457, 3518, 3709 e 3712, congiunzione con il disegno di legge n. 3757 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3757, congiunzione con i disegni di legge nn. 3807, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821, 2085, 2360, 2531, 2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3457, 3518, 3709, 3712 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, ad eccezione del disegno di legge n. 357, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 marzo 1999.

Su proposta del presidente PINTO, relatore, la Commissione conviene di congiungere con i disegni di legge in titolo il disegno di legge n. 3757, il quale – come viene chiarito dal presidente relatore – intende modificare l'articolo 486, comma 5, del codice di procedura penale stabilendo che il difensore, impedito a partecipare al dibattimento per una contemporanea attività difensiva procedimentale è tenuto soltanto ad alcuni adempimenti formali relativi alla documentazione e comunicazione tempestiva del contemporaneo impegno professionale e dell'indispensabilità della partecipazione ad esso: ciò al fine di intervenire sulla situazione di eccessiva discrezionalità prefigurata da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione per quanto attiene la valutazione del legittimo impedimento del difensore da parte del giudice.

Il senatore FASSONE suggerisce che, in considerazione dei contenuti dei disegni di legge in titolo, sarebbe a suo avviso più opportuno se i componenti della Commissione rinunciassero ad intervenire in sede di discussione generale, si fissasse un termine ampio per la presentazione degli emendamenti e, quindi, si riservasse alla fase di esame degli stessi la discussione e l'approfondimento sostanziale delle diverse problematiche su cui incidono i predetti disegni di legge.

Il senatore GRECO condivide la soluzione procedurale proposta dal senatore Fassone in quanto ritiene che risponda ad una esigenza di maggiore razionalità e organicità dell'esame.

Il presidente PINTO richiama l'attenzione sull'esigenza di tener conto, nella determinazione dei tempi di svolgimento dell'*iter* dei provvedimenti in discussione, della circostanza che il prossimo 2 giugno dovrà entrare in vigore la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado e che la definizione della disciplina del rito davanti al tribunale in composizione monocratica appare una necessità ineludibile rispetto a tale scadenza.

Il senatore CIRAMI osserva che i principi del bicameralismo perfetto impongono che il Senato abbia a disposizione, per approfondire le tematiche sottese ai disegni di legge n. 3807 e abbinati, uno spazio di tempo analogo a quello di cui ha potuto usufruire l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BUCCIERO rileva che, se la realizzazione degli interventi in materia di depenalizzazione dei reati minori, attribuzione della competenza penale al giudice di pace e istituzione dei tribunali metropolitani costituisce, stando alle affermazioni dello stesso Ministro di grazia e giustizia, un presupposto indispensabile per l'entrata in vigore della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, è ormai evidente però che l'attuazione di tali interventi richiede tempi incompatibili con il rispetto della data del 2 giugno 1999 a cui si è fatto riferimento.

Sarebbe quindi più realistico prendere atto di questa situazione, dalla quale consegue che inevitabilmente i tempi a disposizione per l'esame dei disegni di legge in titolo sono più ampi di quelli originariamente ipotizzabili.

Il senatore CENTARO condivide le considerazioni del senatore Bucciero e sottolinea, in particolare, l'esigenza di avere a disposizione un margine di tempo adeguato per una riflessione approfondita sulle problematiche sottese al disegno di legge in titolo. Sarebbe poi a suo avviso auspicabile che venisse chiarito, al di là di qualsiasi dubbio, qual è lo spazio temporale effettivo che si ha a disposizione rispetto al momento in cui entrerà in vigore la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

Il senatore RUSSO osserva come la proposta del senatore Fassone era ispirata più dall'esigenza di organizzare l'esame della materia in modo organico, piuttosto che da ragioni di urgenza.

Il senatore GRECO fa presente di aver condiviso tale proposta, proprio intendendola in tal senso.

Il sottosegretario AYALA evidenzia come la data del 2 giugno sia stata fissata e voluta non dal Governo, ma dal Parlamento e dichiara che il Governo non può che confermare che a partire da tale data entrerà in vigore la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

Il senatore CIRAMI ritiene che prevedere la data del 2 giugno come data di partenza della riforma in questione significa chiedere al Parlamento di fare qualcosa di sostanzialmente impossibile. È innegabile che, entro i ristretti margini di tempo a disposizione fra la data odierna e la data del 2 giugno, non potranno essere portati a termine interventi come la depenalizzazione, l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace e la ridefinizione delle norme per il rito davanti al tribunale in composizione monocratica. Da questo punto di vista, un'iniziativa della Commissione volta a richiedere un intervento del Governo, rappresentando la necessità di un rinvio dell'entrata in vigore della predetta riforma, non sarebbe altro che una manifestazione di realismo.

Il senatore GRECO condivide le considerazioni del senatore Cirami.

Dopo ulteriori interventi del PRESIDENTE relatore, del senatore RUSSO e del senatore CENTARO, il presidente PINTO prende atto che non vi sono richieste di interventi in discussione generale e che il rappresentante del Governo non chiede di intervenire.

La Commissione conviene quindi di assumere come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge n. 3807 e di fissare a martedì 27 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

*(2657) GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*

*(2667) FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive*

*(2678) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale*

*(3078) SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale*

*(3408) Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari*

*(3516) FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari*

**(3861) PIANETTA. – Modifiche alle disposizioni relative alla modalità d'esecuzione delle misure cautelari**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2657, 2667, 2678, 3078, 3408 e 3516, congiunzione con il disegno di legge n. 3861 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3861, congiunzione con i disegni di legge nn. 2657, 2667, 2678, 3078, 3408 e 3516 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, tranne il disegno di legge n. 3861, rinviato nella seduta pomeridiana del 19 gennaio 1999 e nella quale si era altresì proceduto all'istituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore CIRAMI dà conto del testo varato dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 2657 e collegati chiarendo che esso prefigura, su alcuni punti nodali di cui darà successivamente conto, soluzioni che non hanno ricevuto unanime condivisione nel corso dei lavori del Comitato stesso. Passando, poi, a illustrare l'articolo 1, precisa che esso è volto ad inserire nell'articolo 287 del codice di procedura penale un comma aggiuntivo il quale richiede che si proceda all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di applicazione di una delle misure interdittive previste dal Capo III del titolo primo del libro quarto del codice stesso: la scelta del Comitato ristretto è stata quella di affidare al giudice lo svolgimento dell'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta formulata dal pubblico ministero con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale. L'articolo 2, invece, si applica con riferimento alla irrogazione di misure cautelari coercitive in senso stretto e stabilisce che il giudice, quando deve decidere sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 284, 285 e 286, se la richiesta appare infondata provvede con ordinanza. L'articolo 7 fa salva la possibilità del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza in questione. L'articolo 2 prosegue disciplinando il caso in cui la richiesta appaia non infondata: in questo caso, se le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre idonee misure, il giudice dispone l'accompagnamento coattivo dell'imputato a norma dell'articolo 132 del codice di procedura penale. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 disciplinano poi lo svolgimento dell'udienza che il giudice dovrà fissare per la decisione sulla richiesta di misura cautelare. Particolarmente innovativa è la previsione che consente al difensore, nel corso dell'udienza che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria dell'imputato, del pubblico ministero e del difensore stesso, di produrre documenti e chiedere un'integrazione probatoria, però strettamente finalizzata all'esame della richiesta del pubblico ministero. Sulla richiesta di misura cautelare, in esito all'udienza, decide il giudice. In questa scansione procedurale si è rivelato un primo aspetto da approfondire poichè da altre componenti del Comitato si sarebbe preferito che l'organo decidente fosse comunque un organo a carattere collegiale; altro nodo presentato come da sciogliere riguarda l'ambito territoriale dell'organo decidente, se distrettuale o circoscrizionale. Chiarisce che la preferenza accordata dal Comitato alla scelta di affidare la decisione all'organo monocratico si è mossa in chia-

ra sintonia con l'avviarsi del sistema giudiziario verso la realizzazione del giudice unico di primo grado. Senza contare i disagi connessi agli spostamenti necessitati dal doversi recare presso uffici giudiziari situati anche a distanze notevoli. Sempre avuto riguardo alla integrazione probatoria richiesta dal difensore in occasione dell'udienza, tale opzione è suscettibile di essere sottoposta ad approfondimento per quanto riguarda la destinazione che tale materiale probatorio potrà acquisire avuto riguardo al successivo svolgimento del processo: il relatore ribadisce che, comunque, siffatto materiale viene formato essendo esclusivamente finalizzato alla celebrazione dell'udienza, udienza che non dovrà essere considerata una forma di dibattimento anticipato. Il restante articolato – aggiunge il relatore Cirami – reca norme di adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2.

Infine, il disegno di legge n. 3861 riguarda modalità di esecuzione delle misure cautelari relativamente al caso di applicazione delle misure stesse nei confronti di chi esercita la professione medica specialistica e si aggancia a recenti fatti di cronaca giudiziaria che ne hanno posto in evidenza le notevoli conseguenze negative nei confronti dei pazienti in caso di arresto di un medico specialista.

Il senatore CENTARO fa rilevare che il testo proposto dal Comitato ristretto è stato approvato da una maggioranza meramente formale e ritiene inopportuna l'accelerazione che si vorrebbe imprimere all'esame, mentre la Commissione è impegnata in altri provvedimenti che rivestono maggiore urgenza. In ogni caso occorrerebbe prevedere un congruo lasso di tempo per predisporre un testo alternativo, rispetto a quello proposto, che egli non condivide. Esprime, altresì, forti riserve sulla congiunzione del disegno di legge n. 3861.

Il relatore CIRAMI, dopo aver osservato che i lavori del Comitato ristretto costituito per i provvedimenti in titolo hanno risentito di una scarsa partecipazione dei suoi componenti, ribadisce che il testo è stato varato dal Comitato stesso, a maggioranza, osservando le dovute regole procedurali.

Il senatore RUSSO, considerata l'esigenza di rispettare le scadenze imposte dalla data fissata per l'entrata in vigore del giudice unico di primo grado, ritiene opportuno fissare un termine per gli emendamenti che sia compatibile con la priorità da accordare ai disegni di legge che più immediatamente si collegano a tale evento.

Il relatore CIRAMI sottolinea che, mentre da alcune componenti politiche viene messa in dubbio l'urgenza di un intervento nella materia dei provvedimenti in esame – in ossequio alla legislazione vigente – nel frattempo si procede all'applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale senza previo interrogatorio dell'imputato.

Su proposta del RELATORE la Commissione conviene, quindi, di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 3861 con i disegni di legge n. 2657 e congiunti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, non essendovi iscritti a parlare, si conviene, quindi, di stabilire la data del 12 maggio prossimo, alle ore 12 come termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo varato dal Comitato ristretto, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2657, 2667, 2678,  
3078, 3408, 3516 E 3861 IN MATERIA DI MISURE  
CAUTELARI PERSONALI**

Art. 1.

1) Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*bis*. – Prima di decidere sulla richiesta di applicazione di una misura prevista dal presente capo, il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato, se questi non è stato già ascoltato in ordine al reato per il quale la misura è richiesta, osservando le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65.».

Art. 2.

1) Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 291-*bis*. – (*Udienza per l'applicazione delle misure cautelari coercitive*). – 1. Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure cautelari diverse da quelle di cui agli articoli 284, 285 e 286, il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato, osservando le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65.

2. Quando deve decidere sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 284, 285 e 286, se la richiesta appare infondata, il giudice provvede con ordinanza. Se la richiesta appare non infondata e le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre idonee misure, il giudice dispone l'accompagnamento coattivo dell'imputato a norma dell'articolo 132.

2-*bis*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire il decreto di accompagnamento coattivo compie le operazioni di cui all'articolo 293, comma 1, comunica al giudice il prevedibile momento in cui l'imputato sarà posto a sua disposizione, nonché il nome del difensore di fiducia, se nominato; quindi conduce l'imputato davanti al giudice con la massima sollecitudine.

2-*ter*. Il giudice, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2-*bis*, fissa tempestivamente l'udienza per la decisione sulla richiesta e ne dà sollecito avviso al pubblico ministero ed al difensore.

3. Con l'ordine di accompagnamento è consegnata all'imputato copia della richiesta del pubblico ministero.

4. Il difensore può conferire con il proprio assistito, esaminare gli atti presentati dal pubblico ministero a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché il decreto ed il verbale delle operazioni di accompagnamento ed estrarre copia dei medesimi.

5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria dell'imputato, del pubblico ministero e del difensore. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il pubblico ministero espone sinteticamente le ragioni della richiesta che può essere integrata da altri nuovi elementi nel frattempo acquisiti. Il giudice procede all'interrogatorio ai sensi degli articoli 64 e 65. Il difensore può produrre documenti e chiedere un'integrazione probatoria, ivi compresa l'audizione di testimoni, strettamente finalizzata all'esame della richiesta del pubblico ministero; quindi formula le sue conclusioni.

6. L'imputato può chiedere un termine per esercitare le facoltà difensive di cui al comma 5. Analogo termine, per un periodo non superiore a cinque giorni, può essere richiesto motivatamente dal pubblico ministero. Il giudice, quando per il numero elevato delle persone o per altro oggettivo impedimento è impossibile la compiuta celebrazione dell'udienza nel termine fissato, dispone, anche d'ufficio, il termine strettamente necessario per il compimento degli atti. Con il decreto che concede o dispone il termine, il giudice fissa la nuova udienza e dispone, ove necessario, la custodia provvisoria dell'imputato.

7. Il giudice decide sulla richiesta immediatamente dopo la celebrazione dell'udienza e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Egli può accogliere o respingere la richiesta o applicare una misura diversa e meno grave. I motivi sono enunciati contestualmente ovvero sono depositati entro cinque giorni.

8. Se non è possibile procedere all'accompagnamento coattivo per assoluto impedimento dell'imputato, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante la sua partecipazione a distanza, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie; se nemmeno ciò è possibile, il giudice dispone, ove necessario, la custodia provvisoria dell'imputato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, e procede all'interrogatorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 294, prima dell'udienza.

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 291-*ter* 1. Se, essendo stata richiesta l'applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 284, 285 e 286, l'imputato non è rintracciato, il giudice, dopo avere acquisito il verbale di vane ricerche e aver ritenuto queste esaurienti, fissa l'udienza nel corso della quale dichiara l'irreperibilità dell'imputato e provvede sulla richiesta del pubblico ministero. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui

ai commi 2-ter, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 291-bis. Allo stesso modo il giudice procede quando l'imputato si trova all'estero e occorre richiedere l'estradizione.

#### Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, dopo le parole «o del fermo di indiziato di delitto» sono inserite le seguenti «o nell'udienza prevista dall'articolo 291-bis, comma 5.

#### Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'articolo 297 del codice di procedura penale le parole «dell'arresto o del fermo» sono sostituite dalle seguenti «dell'arresto, del fermo o dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 291-bis, comma 6».

#### Art. 6.

1. All'articolo 309 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «salvo che si tratti» sono inserite le altre «di ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 291-bis ovvero»;

b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. Per la richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono le misure della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'articolo 291-ter o del comma 5 dell'articolo 391, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 291-bis.

#### Art. 7.

1. All'articolo 310 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 291-bis, nel procedimento davanti al tribunale si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 291-bis».

#### Art. 8.

1. Nel comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale le parole «a norma degli articoli 294» sono sostituite dalle altre «a norma degli articoli 291-bis, 294,».

## Art. 9.

1. Dopo l'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. – (*Custodia provvisoria in luoghi idonei*). – 1. Se è richiesta la misura della custodia cautelare in carcere, il giudice, nel caso di applicazione della custodia provvisoria a norma dell'articolo 291-bis, comma 6, del codice, può disporre che l'imputato sia trattenuto presso istituti di custodia cautelare, in luoghi idonei e comunque differenziati rispetto a quelli destinati a persone altrimenti detenute.

2. Se non ritiene di dover provvedere ai sensi del comma 1, ovvero se sono richieste la misura degli arresti domiciliari o quella della custodia in luogo di cura, nel caso di applicazione della custodia provvisoria a norma dell'articolo 291-bis, comma 6, il giudice può disporre che l'imputato sia trattenuto presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora, ovvero presso un luogo pubblico di cura o assistenza.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice».

## Art. 10.

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b)» e le parole «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «sia per darsi».

## Art. 11.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 384 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis). La polizia giudiziaria può altresì procedere al fermo di propria iniziativa dell'imputato sottoposto a misura personale coercitiva, diversa dalla custodia cautelare o dagli arresti domiciliari, disposta per uno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, quando risultano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che l'imputato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

## Art. 12.

1. All'articolo 289 del codice di procedura penale è soppresso l'ultimo periodo del comma 2.

2. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 non opera ai fini di quanto previsto dall'articolo 291-*bis*, comma 8 del codice di procedura penale».

#### Art. 13.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definite le modalità di esecuzione della custodia provvisoria prevista dall'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale e dall'articolo 94-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso introdotti dagli articoli 2 e 9 della presente legge, anche in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**190<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il senatore PROVERA, a nome del Gruppo Lega Nord, esprime un giudizio positivo generale sulla proposta di riforma della cooperazione contenuta nella bozza predisposta dal Comitato ristretto che si ispira in primo luogo a superare i limiti della legge n. 49 del 1987, oltrepassando altresì la concezione di limite territoriale a vantaggio di forme decentrate, e valorizzando altresì il settore positivo rappresentato dal volontariato. Nello schema predisposto si distinguono chiaramente i compiti istituzionali della politica, cui si restituisce il primato, e dell'amministrazione, identificando le responsabilità ai vari livelli. Condivide in particolare l'introduzione di concetto di partenariato nei rapporti con i paesi destinatari, l'allargamento dei soggetti coinvolti, il divieto di finanziare con i fondi della cooperazione interventi militari anche se a carattere umanitario, il sistema di programmazione triennale e, anche se in misura limitata e dubitativa, la creazione di una Agenzia. Segnala sin d'ora la particolare attenzione che andrà riservata all'articolo 18, che riguarda la definizione delle ONG, da rivedere in termini di chiarezza e nei rapporti con il Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario SERRI sottolinea positivamente le novità del quadro della cooperazione italiana, che ha goduto di un aumento delle risorse stanziate con l'ultima legge finanziaria e anche di quelle contenute in un recente provvedimento di aumento dei crediti di aiuto approvato dalla Camera dei deputati; a ciò si è affiancato un rilancio nella gestione operativa e un clima migliore nei rapporti tra gli esperti e i diplomatici e il mondo del volontariato. Il Governo condivide l'impianto generale del progetto per cui ringrazia senz'altro il relatore e i membri del Comitato ristretto per aver saputo individuare vari punti di convergenza, tra i quali innanzitutto il rapporto tra politica estera e cooperazione. Si sono chiarite le distinzioni fra strumenti ed obiettivi da non mettere a servizio di interessi commerciali o militari, anche se in ambedue questi campi rimangono dei dubbi su nuove forme di aiuto e potenziamento di istituzioni locali, soprattutto legate alle operazioni di polizia. Rimane una differenza di opinione sulla definizione per legge di una delega specifica a un Sottosegretario, mentre sarà da approfondire la questione del nucleo amministrativo di supporto a quest'ultimo. Esprime consenso sulla separazione tra la politica programmatica e la gestione della cooperazione, considerando positivamente le linee di fondo istitutive dell'Agenzia. Un forte elemento di novità riguarda la reimpostazione del rapporto con il Ministero del tesoro per una soluzione che consenta una visione unitaria della cooperazione, riunendo il settore multilaterale e valorizzando tutti i contributi di cui l'Italia dispone in seno ad organismi internazionali. Ulteriori punti positivi sono rappresentati dalla disciplina della cooperazione decentrata e dal superamento di vecchie concezioni riguardanti il volontariato e le ONG, per le quali è ancora da approfondire il sistema di concessione delle idoneità, il controllo dei programmi gestiti, e il necessario accorpamento funzionale. In proposito, dichiara di non concordare su un'eventuale gestione diretta da parte dell'Agenzia su tutto il mondo del volontariato, che rischierebbe un accentramento di grande pesantezza. Segnala che occorreranno ulteriori semplificazioni sui percorsi pro-

cedurali e ritiene che il piano triennale sia configurato ancora in modo troppo rigido rischiando di creare una gabbia, come pure non condivide la configurazione del controllo parlamentare chiedendosi se non si rischi di determinare duplicazioni. Rimane aperto il problema della gestione dell'emergenza e della definizione di un organismo di consultazione che tenga legami stabili con tutti i soggetti coinvolti. In conclusione, rinnova l'invito, e assicura in tal senso l'impegno del Governo, a lavorare a una fase emendativa volta a trovare il consenso più ampio possibile e a non sprecare il momento favorevole in cui il lavoro sin qui svolto si va ad inserire.

Il presidente MIGONE, nel concludere la discussione sul testo del Comitato ristretto, invita tutti ad impegnarsi per un apporto migliorativo nella fase di esame degli articoli.

Avverte che si passerà alla votazione per la scelta del testo base dell'ulteriore *iter* della riforma della cooperazione.

Il senatore PROVERA, intervenendo per dichiarazioni di voto, ritiene una sconfitta il fatto che oltre il sessanta per cento degli stanziamenti destinati alla cooperazione sia delegato ad organismi multilaterali, e pertanto si impegnerà per un'inversione di tendenza. Voterà a favore dell'adozione a base dell'esame del testo del Comitato ristretto.

Il senatore SERVELLO annuncia sin d'ora che presenterà una serie di emendamenti su punti che meritano maggiore chiarezza, fra i quali segnala in particolare l'esigenza del coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri, e il chiarimento dei rapporti locali fra ambasciate e diramazioni dell'Agenzia. Anche la Conferenza consultiva si presenta in veste di dubbia applicazione e, pur apprezzando l'impianto generale del testo, dichiara di astenersi dal voto.

Il senatore ANDREOTTI voterà a favore dell'adozione del testo del Comitato ristretto richiamando l'attenzione sulla necessità di non scorporare le procedure di cooperazione dalla responsabilità del Ministero degli affari esteri e suggerendo di ricercare una forma di utilizzo consultivo del CNEL al posto della creazione della prevista Conferenza.

Il senatore PIANETTA ritiene necessaria una maggiore puntualizzazione del ruolo dell'Agenzia e dei rapporti con le ONG e dei progetti da esse svolti, non condividendo al contempo l'ottimismo sotteso nell'intervento del Sottosegretario sia sull'incremento delle risorse sia sul miglioramento dell'attuale funzionamento. Concorda nel considerare una vera e propria abdicazione della politica estera il fatto di demandare più della metà dei fondi destinati alla cooperazione al settore multilaterale e, non ritenendo il testo sufficientemente positivo, dichiara comunque che collaborerà nella fase emendativa in coerenza con l'atteggiamento tenuto nel Comitato ristretto.

La senatrice DE ZULUETA dichiara anche a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra la soddisfazione per il lavoro svolto nel Comita-

to ristretto, che ha proposto come base un testo risultato da un lungo e complesso affinamento, la cui intelaiatura fornisce sicuramente la possibilità di costruire un sistema rispondente alle nuove esigenze. Rimangono ancora alcuni punti da chiarire come i rapporti fra ambasciate e diramazioni dell'Agenzia a livello locale, come pure occorre precisare quale tipo di organizzazione non governativa sia da ipotizzare per uscire dai vecchi schemi. Voterà senz'altro in favore dell'adozione del testo proposto.

Il senatore MAGGIORE, pur apprezzando il paziente lavoro svolto dal Comitato ristretto, si riserva di formulare emendamenti migliorativi nel seguito dell'esame.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti la proposta di adozione del testo del Comitato ristretto come testo base su cui proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

Il presidente MIGONE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di lunedì 19 aprile prossimo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**151<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0113<sup>o</sup>)

Il senatore MANCA chiede che una delegazione della Commissione sia messa in condizione di visitare una base militare, fra quelle attualmente impegnate nelle operazioni NATO nei Balcani, anche al fine di testimoniare la solidarietà del Parlamento verso chi si sta impegnando con grande abnegazione e rischio della personale incolumità.

Il senatore PELLICINI lamenta la scarsità di informazioni che giungono alla Commissione in ordine alle operazioni militari in corso; ciò appare tanto più grave, se si tiene conto che abbondano notizie sulla stampa.

Il Presidente AGOSTINI fa presente che il governo è stato sollecito nell'informare il Parlamento, che il canale informativo è costantemente aperto e che domani mercoledì 31 marzo, alle ore 14 si potrebbero riunire le Commissioni Esteri e Difesa del Senato e le omologhe della Camera per acquisire le ultime novità. Con riferimento, poi, alla richiesta del senatore Manca egli precisa che vi è la piena disponibilità del Ministro della Difesa ad organizzare una visita.

Il senatore UCCHIELLI condivide parzialmente quanto dichiarato sinora – con riferimento alle esigenze informative –, ma dissente in ordine alle lamentele contro il governo per una sua asserita incompletezza informativa.

Il senatore PALOMBO chiede di conoscere i criteri di formazione della delegazione per la prossima visita ad una base.

Il Presidente AGOSTINI assicura che sarà applicato il consueto criterio della partecipazione di un rappresentante per ciascun Gruppo.

Il senatore SEMENZATO, rievocati la natura ed il contenuto delle recenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri e del Parlamento, chiede di sapere quale sia la natura giuridica della preannunciata riunione delle quattro Commissioni: teme, infatti, che essa abbia natura giuridica troppo generica.

Il senatore DE GUIDI reputa inevitabile che i *media* giungano all'opinione pubblica anticipatamente rispetto ai ministri quando informano formalmente il Parlamento.

Il senatore DI BENEDETTO condivide l'iniziativa assunta dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati di invitare le Commissioni Esteri e Difesa a sedere in permanenza per tutta la durata dell'instabilità nei Balcani.

Anche il senatore PORCARI chiede una visita ai militari impegnati nelle basi coinvolte nelle operazioni NATO.

Il senatore GUBERT reputa importante mettere la Commissione Difesa in condizione di acquisire tutti gli elementi informativi e di deliberare concretamente, secondo la Costituzione e secondo il Regolamento, in riunione autonoma.

Il sottosegretario GUERRINI si impegna di riferire al Ministro della Difesa su quanto dichiarato nell'odierna seduta; le questioni sollevate, in ordine alle vicende balcaniche, sono di grande momento e meritano la massima attenzione.

Il senatore PALOMBO condivide quanto affermato dal rappresentante del governo e dichiara che la sua parte politica fornisce e fornirà il pieno sostegno nel supremo interesse nazionale, anche se paventa troppe lacerazioni all'interno della maggioranza.

Il senatore MANCA chiede una seduta formale della sola Commissione Difesa del Senato con il Ministro della Difesa.

Sull'idea di una riunione della Commissione, congiuntamente con le Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati e con la Commissione Esteri del Senato, intervengono i senatori GIORGIANNI, FUMAGALLI CARULLI, UCCHIELLI e GUBERT.

Il Presidente AGOSTINI rende noto, quindi, che una riunione in Senato sarà convocata per domani, alle ore 14. Pertanto, la riunione con

la Commissione Affari Costituzionali, vertente sui disegni di legge relativi al riordino dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, è differita alle ore 16.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3495) Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo 1999.

Il Presidente AGOSTINI, dato conto delle fasi procedurali sin qui svoltesi, propone di fissare per domani mercoledì 31 marzo alle ore 18 il termine per la fissazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

**(3252) MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre 1998.

Il Presidente AGOSTINI ricorda che nella precedente seduta dedicata al disegno di legge, il relatore Petrucci aveva riferito.

Il sottosegretario GUERRINI, pur riconoscendo la delicatezza della materia, reputa preferibile non proseguire l'esame del disegno di legge: infatti, essa è contenuta in un altro provvedimento legislativo, presentato dal governo e all'esame del Parlamento. Propone pertanto di soprassedere sul disegno di legge n. 3252.

Il senatore MANCA, apprezzata la dichiarazione del sottosegretario, si dichiara disponibile a quanto proposto.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**248<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA EMISSIONE DI CARTELLE ESATTORIALI ERRATE  
(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0052<sup>o</sup>)*

Il senatore D'ALÌ fa presente che la Commissione tributaria di Alessandria ha rigettato, il 25 febbraio scorso, il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella esattoriale errata (cosiddette «cartelle pazze») perchè inammissibile per la decadenza del termine ordinario per proporre ricorso, (60 giorni). Nel caso specifico, il contribuente aveva lasciato decorrere il termine previsto, poichè sia i comunicati stampa del Ministro delle finanze del 23 febbraio e del 9 marzo 1998, sia la circolare 77/E del 6 marzo 1998 avevano informato i contribuenti della sospensione dei termini per presentare ricorso, al fine di consentire agli uffici periferici e ai centri di servizio di effettuare il riesame delle cartelle esattoriali erroneamente inviate. I termini per la presentazione dei ricorsi sono stati successivamente riaperti a far data dal 10 giugno 1998. La vicenda costituisce un caso di particolare gravità poichè, fermo restando la legittimità della decisione del giudice tributario – che non può non applicare la legge – mette in evidenza la imperizia dell'azione ministeriale, se non addirittura un atteggiamento quasi «truffaldino» nei confronti del contribuente, visto che ai contribuenti è stato, in sostanza, impedito di proporre ricorso contro cartelle esattoriali riconosciute errate dallo stesso Ministero. L'oratore sollecita quindi il Governo ad intervenire al più presto, anche con una specifica previsione legislativa, per sanare la palese ingiustizia nei confronti dei contribuenti.

Interviene il senatore VENTUCCI, il quale illustra anch'egli un caso analogo di inconcepibile disservizio e imperizia da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'invio di cartelle esattoriali.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0053<sup>o</sup>)

Il senatore ROSSI lamenta il continuo rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti al testo del Comitato ristretto per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Banco di Napoli.

Su invito del Presidente ANGIUS, il relatore BONAVITA fa presente che non sono state ancora sciolte le riserve circa gli emendamenti presentati al testo del Comitato ristretto, che non sembra più riscuotere il consenso unanime della Commissione.

Il senatore ROSSI ritiene inutile ogni ulteriore rinvio dell'esame degli emendamenti e sollecita il Presidente Angius a proseguire l'esame dei documenti XXII nn. 23 e connessi. In caso diverso, ritiene fondata l'ipotesi che la maggioranza e una parte dell'opposizione abbiano maturato l'idea di non procedere alla costituzione di una Commissione di inchiesta.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la costituzione di una Commissione di inchiesta richiede necessariamente un consenso tendenzialmente unanime e che, permanendo contrastanti valutazioni sul testo proposto dal Comitato ristretto, ritiene opportuno non esaminare in questa settimana gli emendamenti riferiti a tale testo. Egli, peraltro, respinge l'accusa di rallentare l'esame dei provvedimenti in questione.

Il relatore BONAVITA ribadisce la volontà di lavorare ad un testo che riscuota il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e dichiara la propria disponibilità, in caso diverso, a rimettere il mandato di relatore.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ROSSI, il quale ritiene ormai improcrastinabile una decisione della Commissione, il Presidente ANGIUS ricorda che alcuni emendamenti presentati modificano in maniera rilevante il testo approvato dal Comitato ristretto.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver ricordato di aver presentato emendamenti che, in sostanza, traevano origine dalla discussione svoltasi in Comitato ristretto, dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti stessi, ove questo fosse utile per la definitiva approvazione del documento da parte della Commissione, auspicando che tale atteggiamento possa essere adottato anche dai presentatori di altri emendamenti.

Il Presidente ANGIUS prende atto di tale disponibilità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), h), nn. da 6 a 8, l), m), e p), della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: seguito dell'esame e rinvio)  
(R139, b00, C06<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 marzo.

Il senatore D'ALÌ ritiene che i termini assegnati alla Commissione per esprimere il parere sullo schema di decreto consentano di svolgere una serie di audizioni finalizzate a raccogliere elementi informativi, essenziali per completare l'istruttoria del provvedimento.

Il Presidente ANGIUS si riserva di valutare tale richiesta di audizioni nelle prossime sedute.

Il senatore BONAVITA chiede al Relatore di chiarire la portata normativa delle disposizioni recate dall'articolo 41, in tema di rappresentanza.

Il relatore CASTELLANI, nel riservarsi di fornire una più compiuta risposta, fa presente che l'articolo in questione non innova, sostanzialmente, la disciplina della rappresentanza dei concessionari dinanzi al giudice di esecuzione, poichè si prevede che il dipendente del concessionario possa svolgere la funzione di legale rappresentante che in precedenza era svolta dal cosiddetto «collettore».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**288<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per i beni e le attività culturali Loiero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente OSSICINI avverte che si procederà prioritariamente allo svolgimento di interrogazioni in materia di competenza del Ministro della pubblica istruzione.

Il sottosegretario DELFINO risponde all'interrogazione n. 3-01277, dei senatori Manfredi e Manis, sui comandi di docenti presso enti ed associazioni. Rimarca come l'interrogazione faccia riferimento all'anno scolastico 1997-1998, quando la materia dei comandi era ancora disciplinata dall'articolo 456 del testo unico del 1994, prima dunque che intervenisse la nuova disciplina recata dall'articolo 26 della legge n. 428 del 1998 («collegato» alla legge finanziaria '99). Secondo quella normativa, i comandi potevano essere disposti – nel limite massimo di 1000 unità – presso enti e associazioni che attuassero progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico o comunque svolgessero istituzionalmente impegni nel campo dell'educazione. Le finalità delle utilizzazioni erano dunque, in base al dettato normativo allora vigente, diversificate e più ampie della semplice ricerca educativa.

A fronte delle molte richieste, solo poche unità di docenti furono, nell'anno scolastico 1997-1998, assegnate agli enti sopra detti, in quanto un ampio numero di docenti era impegnato in progetti contro la dispersione scolastica (per l'esattezza, 388 unità nell'amministrazione centrale e 302 unità nell'amministrazione periferica) e un contingente di 100

unità era assegnato alle attività di prevenzione e riabilitazione delle tossicodipendenze.

Le utilizzazioni residue erano disposte a favore di enti ed associazioni che conducessero attività di ricerca o progetti connessi all'istruzione, ovvero svolgessero iniziative rivolte agli alunni portatori di *handicap* o contro l'emarginazione e il disagio (tra queste ultime è da annoverarsi, benchè non abbia quale specifica finalità la ricerca educativa, la comunità di Sant'Egidio). Gli enti e le associazioni prescelti presentavano tutti i requisiti prescritti dalla legge, secondo modalità di assegnazione annualmente predeterminate con ordinanza ministeriale (n. 749 del 1996 per l'anno scolastico cui l'interrogazione si riferisce). Rispetto agli anni scolastici precedenti, non si registrava, in quel medesimo anno, significativa variazione nelle assegnazioni intervenute.

Riguardo infine l'ultimo profilo richiamato dall'interrogazione, nulla risulta al Ministero circa l'utilizzazione da parte degli enti del personale comandato anche per corsi a pagamento.

Il senatore MANFREDI si dichiara solo parzialmente soddisfatto, in primo luogo per il ritardo con cui giunge la risposta alla sua interrogazione, indi perchè non sono emersi adeguati chiarimenti circa i criteri di pratica attuazione del disposto normativo, nè sono fugati dubbi circa la carenza di un equilibrio distributivo dei comandi, verosimilmente anche a causa di non sufficiente informazione. Rileva infine come in una materia di tale delicatezza – sulla quale non a caso si sono resi necessari successivi interventi legislativi – non sia stata soddisfacente l'applicazione delle norme.

Il sottosegretario DELFINO risponde poi all'interrogazione n. 3-02235, dei senatori Marri e Bevilacqua, sulla convocazione da parte dei provveditori agli studi – poi annullata – di docenti da assumere a tempo indeterminato. In tale materia, il testo normativo cui riferirsi è l'articolo 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997 («collegato» alla legge finanziaria '98), il quale prevede il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997- 1998 relativi agli insegnanti di sostegno. In sede di effettiva programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato (oggetto del decreto n. 334 del 1998) e di correlativa concertazione interministeriale, il Tesoro eccepì come l'assunzione in ruolo di circa 15 mila docenti in un unico anno non fosse compatibile con le previste economie di bilancio. Si rendeva così necessaria una distribuzione in due anni degli oneri conseguenti alle assunzioni a tempo indeterminato, maggiori rispetto a quelli derivanti dalle assunzioni per un solo anno. La decisione dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, in ordine alla scansione del prescritto consolidamento della dotazione organica degli insegnanti di sostegno, è stata conseguente appunto ai rilievi formulati dal Tesoro.

Se in effetti si sono avute talune carenze nelle comunicazioni ai docenti, nella sostanza l'Amministrazione ha fatto sì che i docenti aventi i requisiti per essere immessi in ruolo fossero soddisfatti nella loro ri-

chiesta. Se questo non è avvenuto con l'anno scolastico in corso, avverrà comunque con l'anno scolastico prossimo, posta la distribuzione nel biennio del consolidamento della dotazione. Chiarisce infine che tale distribuzione incide solo sul tipo di rapporto di lavoro attivato, non già sul numero dei posti di sostegno.

Il senatore MARRI si dichiara insoddisfatto della risposta, non solo per il ritardo con cui essa interviene, ma soprattutto in quanto elusiva dell'interrogazione, che denuncia ben precise disfunzioni e arbitrarietà nel procedimento volto ad assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno. Vi è stata non solo la carenza di informazione ammessa dallo stesso Sottosegretario, ma anche una sostanziale incapacità di fare stime esatte circa i posti disponibili, penalizzando così gli aspiranti docenti, in particolare in quelle province per le quali le graduatorie non risultassero esaurite.

Il sottosegretario DELFINO fa presente al senatore Marri che le vicende specificamente contestate nell'interrogazione non possono intendersi alla stregua di mancata presentazione dei docenti e loro rinuncia alla nomina, posta la revoca della originaria convocazione. In ordine al complessivo esito di tale vicenda, sottolinea ancora come questa abbia inciso soltanto, e limitatamente a un anno, sulla natura del rapporto di lavoro dei singoli docenti, non già sul numero complessivo dei posti di sostegno. Gli aspiranti compresi nelle graduatorie provinciali per i concorsi per esami e titoli e per soli titoli sono stati in ampia parte assunti, considerato che nella maggior parte delle province le graduatorie risultavano esaurite, rendendosi così possibile la compensazione con il numero maggiore di assunzioni disposte in alcune circoscrizioni territoriali. Beninteso, l'espletamento dei prossimi concorsi condurrà al riequilibrio nel rapporto tra insegnanti di ruolo e insegnanti a tempo determinato in tutte le circoscrizioni provinciali.

Risponde poi all'interrogazione n. 3-02297, del senatore Bergonzi, sulla nomina dei docenti di pianoforte presso l'Istituto magistrale «Sofonisba Anguissola» di Cremona, illustrando come la questione sollevata sia stata risolta esattamente nel senso auspicato dall'interrogante, con la nomina dei docenti di corso di strumento-pianoforte.

Il senatore BERGONZI si dichiara soddisfatto, alla luce del positivo esito della vicenda.

Il sottosegretario DELFINO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02313, del senatore Curto, sulla facoltà dei docenti in possesso del titolo abilitativo alle classi di concorso A022 e A022/A (discipline plastiche) di concorrere per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni anche per la classe di concorso A025 (disegno e storia dell'arte). Fa presente che la costituzione di ambiti disciplinari per l'aggregazione di classi di concorso, finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali (nonché a quelle connesse, quali le operazioni di utilizzazione), è stata oggetto del decreto ministeriale n. 354 del 1998, che peraltro non

prevede alcuna aggregazione tra le classi di concorso A022/A e A025/A. Tuttavia il contratto collettivo nazionale decentrato, in materia di utilizzazione del personale docente, prevede per il corrente anno scolastico 1998-1999 la possibilità di utilizzare i docenti in soprannumero in altri insegnamenti, tenuto conto dei titoli di studio e professionali posseduti. Tale previsione vale dunque anche per i docenti delle classi A022 e A022/A che si trovino in una situazione di esubero nella propria classe di concorso, purché in possesso dei titoli di studio utili all'accesso alla classe di concorso A025/A.

Il senatore CURTO si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario DELFINO risponde da ultimo all'interrogazione n. 3-02473, del senatore Ascitti, sulla conoscenza delle materie d'esame nel corso sperimentale ERIKA. A tal fine illustra le diverse modalità di informazione e comunicazione attivate dal Ministero, così per le materie riferite agli indirizzi di studi a più larga diffusione come per le materie relative alla totalità degli indirizzi di studio, compresi quelli sperimentali, ivi inclusi i corsi richiamati dall'interpellante.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara parzialmente insoddisfatto, poiché talune disfunzioni registratesi sul piano informativo, che egli stesso di persona ha potuto constatare, evidenziano come gli esami di Stato conclusivi dei diversi corsi di studio superiore non ricevano tutti eguale attenzione e interesse, persino da parte della stessa Amministrazione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in materia di pubblica istruzione.

Si passa quindi allo svolgimento di interrogazioni in materie di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Presidente OSSICINI avverte che l'interrogazione 3-02287 del senatore Cortiana sarà svolta in altra seduta su richiesta dello stesso interrogante, impossibilitato a prender parte alla seduta.

Il sottosegretario LOIERO risponde in primo luogo all'interrogazione 3-02270, del senatore Cò, concernente la vicenda del *doping*. Il competente Ministro, non appena venuto a conoscenza delle disfunzioni emerse nel laboratorio di analisi operante presso la Federazione medici sportivi del CONI, ha istituito una commissione di indagine, presieduta dal professor Grosso, che ha evidenziato varie carenze e controlli inadeguati; le risultanze di tale indagine sono state fra l'altro inviate alle competenti Procure della Repubblica. L'argomento è stato esaminato anche in numerosi convegni nazionali ed internazionali (da ultimo a Lonsanna con la partecipazione dei Ministri europei dello sport) dai quali è emersa la necessità di una più adeguata disciplina della materia, stante l'aggravarsi del fenomeno. In tale direzione muove il testo unificato di alcuni disegni di legge che, come è noto, è all'esame della Commissione.

ne sanità del Senato in sede referente: esso afferma il principio per cui l'attività sportiva è finalizzata alla promozione della salute individuale e vieta l'utilizzazione di tecniche, metodi o sostanze che possano compromettere l'integrità psico-fisica o biologica degli atleti. Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli, il Sottosegretario conclude auspicandone la rapida approvazione, per favorire la quale il Governo ha fra l'altro rinunciato a presentare una propria iniziativa in materia.

Il senatore CÒ replica sottolineando in primo luogo l'enorme ritardo della risposta fornita dal Governo; quindi fa presente che il disegno di legge ricordato dal Sottosegretario è frutto esclusivamente di iniziative parlamentari. Rilevato infine che il profilo forse più grave della vicenda è rappresentato dal fatto che gli illeciti sono stati denunciati da atleti e non dagli organismi preposti ai controlli, che anzi li falsavano, conclude dichiarandosi assolutamente non soddisfatto a causa del ritardo con cui il Governo ha risposto.

Il sottosegretario LOIERO risponde poi all'interrogazione 3-02304 del senatore Marri, concernente i ritrovamenti archeologici effettuati nel corso dei lavori di costruzione della tangenziale di Arezzo. Egli ricorda che la sovrintendenza archeologica della Toscana si è subito attivata per vigilare sui numerosi cantieri attivati dal Comune di Arezzo per realizzare urgenti opere pubbliche. Subito dopo l'inizio dei lavori la sovrintendenza, visto l'emergere di stratigrafie archeologiche e di materiali antichi, ha imposto un fermo ai cantieri; per consentirne la prosecuzione il comune di Arezzo ha quindi conferito un incarico di assistenza archeologica ad una cooperativa, individuata fra quelle che abitualmente collaborano con la sovrintendenza. Successivamente nell'area dei cantieri sono emersi reperti archeologici (strutture murarie ed una necropoli romana del I secolo avanti Cristo), che il Sottosegretario descrive puntualmente. La sovrintendenza archeologica – prosegue – ha quindi seguito tutte le procedure di tutela previste nei casi di urgenza e gli scavi, finanziati dal comune di Arezzo, sono stati pianificati, seguiti e diretti con estrema assiduità dal competente funzionario della sovrintendenza coadiuvato da altri esperti. Le strutture emerse sono state giudicate di inestimabile valore e i materiali recuperati sono stati trasportati al Museo archeologico nazionale di Arezzo. Inoltre la sovrintendenza ha imposto al comune due successive varianti di progetto, al fine di garantire la totale integrità dei ruderi e ha quindi effettuato saggi e prospezioni per verificare la fattibilità del nuovo tracciato stradale. La sovrintendenza non ha mai lasciato incustodita l'area archeologica, che è stata recintata e vigilata. Vero è invece che – avendo il comune di Arezzo sospeso i finanziamenti – gli scavi sono interrotti, sì che la sovrintendenza ha deciso la loro temporanea ricopertura, al fine di proteggerli. In ogni caso la sovrintendenza intende proseguire la ricerca con propri fondi e collaborare con il comune per la tutela e la valorizzazione dell'area.

Il senatore MARRI, deplorando la tardività della risposta fornita dal Governo, sottolinea l'importanza culturale ed anche economica del patrimonio archeologico e prende atto con soddisfazione che il Governo

ha attestato la grande importanza dei ritrovamenti effettuati. Per questo è singolare che, all'epoca in cui fu presentata l'interrogazione, il comune di Arezzo fosse all'oscuro dei ritrovamenti effettuati nella necropoli. È poi necessario sia individuare un percorso alternativo per la rete stradale che assicuri la conservazione del sito archeologico, sia proseguire i lavori di ricerca, incomprensibilmente sospesi. Segnalando infine l'ineadeguatezza delle misure di sicurezza adottate, conclude rilevando che molte questioni da lui sollevate non hanno ottenuto risposta.

Il sottosegretario LOIERO risponde infine all'interrogazione n. 3-02588 del senatore Bertoni su taluni interventi effettuati nel museo di Castel Sant'Angelo. A seguito dell'interrogazione il Ministero ha disposto un sopralluogo presso il museo da parte di due ispettori tecnici centrali. Con riferimento alle singole questioni poste, dal sopralluogo è emerso che i reperti già collocati nel cosiddetto «museo romano» erano stati trasferiti parte nei depositi e parte redistribuiti nell'ambulacro; i più significativi sono stati esposti in una mostra. La realizzazione di servizi igienici negli ambienti prima occupati dal museo non ha comportato interventi irreversibili e risponde ad esigenze di funzionalità. Il cosiddetto «appartamento del castellano» è stato interamente restaurato e destinato ad ufficio della direzione; la sua agibilità pubblica è stata esclusa per la mancanza dei parametri richiesti dalle vigenti norme di sicurezza. La camera detta «Cagliostra» è in restauro e sarà reintegrata nel circuito museale. L'intervento nella «Tettoia di Pio VI», mirante al recupero filologico della struttura, ripropone l'assetto e la destinazione originari, risalenti al XVIII secolo. Nel «Giretto di Pio IV» è stato compiuto un intervento del tutto reversibile, consistente nella chiusura delle arcate con vetrate di sicurezza in una intelaiatura di ottone, a garanzia dell'incolumità dei visitatori che si sporgevano pericolosamente. Tutti i suddetti interventi sono stati effettuati con fondi ordinari del Ministero e ad essi non si applica il regolamento che disciplina la localizzazione delle opere di interesse statale. Infine il Sottosegretario osserva che alla tutela e gestione del monumento concorrono più uffici dell'Amministrazione e su ciò occorrerà indubbiamente una riflessione, allorchè si procederà alla riorganizzazione del Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998.

Il senatore BERTONI prende atto che il Governo conferma la verità dei fatti da lui indicati nell'interrogazione e, pur non dubitando delle finalità perseguite dall'Amministrazione, osserva che gli interventi effettuati nel museo di Castel Sant'Angelo ne hanno menomato il significato archeologico e museale. Esprime quindi il forte auspicio che l'accenno alla reversibilità degli interventi effettuati (servizi igienici e vetrate) vada inteso nel senso di una loro pronta rimozione. Analoghe considerazioni valgono per gli ambienti assegnati alla direzione del museo; al riguardo egli osserva che la giusta proporzione fra la rilevanza del museo e quella della sua direzione forse a Castel Sant'Angelo è stata smarrita.

Il presidente OSSICINI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3180) Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione di opere cinematografiche**

**(3112) SEMENZATO ed altri - Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta relativi a spettacoli cinematografici**

**- e petizione n. 377 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice PAGANO fa presente che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato uno schema di regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, che dovrà essere sottoposto al parere parlamentare. Poiché possono esservi elementi di sovrapposizione con i disegni di legge in esame, propone per un più razionale andamento dei lavori un rinvio del seguito dell'esame.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

277ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3188) NAVA ed altri.** – *Interventi a favore del comune di Pietrelcina*  
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALDINI, illustra il provvedimento in titolo volto a concedere al comune di Pietrelcina, luogo di nascita di Padre Pio, finanziamenti per la predisposizione di idonei servizi e strutture di accoglienza dei pellegrini e per il miglioramento delle infrastrutture esistenti oltre che per il recupero urbanistico e la salvaguardia ambientale. Auspicando una rapida approvazione del provvedimento, anche in vista della prossima cerimonia di beatificazione di Padre Pio già stabilita per il prossimo 2 maggio, invita la Commissione a fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti e a chiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore LO CURZIO che dichiara di condividere l'iniziativa legislativa sia per l'importanza religiosa di Padre Pio sia per le effettive necessità del comune di Pietrelcina che, per essere il comune di nascita di Padre Pio, soffre di obiettivi problemi di ricezione dei pellegrini e di problemi di ordine pubblico non facilmente risolvibili per le risorse finanziarie riservate ai comuni

di piccole dimensioni sul piano della popolazione residente. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo dei Popolari.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 12 e, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, di chiedere al Presidente del senato il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione conviene all'unanimità su entrambe le proposte.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007, 000, C08ª, 0040°)

Il PRESIDENTE informa che la prevista audizione del Ministro delle comunicazioni sul riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle prospettive di riordino dell'emittenza non avrà luogo per sopravvenuti impegni di Governo del ministro Cardinale e che pertanto concorderà con il Ministro una nuova data per svolgere in tempi rapidi l'audizione anche in considerazione della necessità di riprendere l'esame dei provvedimenti pendenti presso la Commissione sulla materia.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**249ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta del 24 marzo sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati (ripubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e che nella successiva seduta del 25 marzo, la Commissione ha proceduto ad acquisire su di essi i pareri del relatore e del Governo.

Il Presidente fa altresì presente che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in esame è calendarizzato al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea della seduta odierna: pertanto, pur non essendo pervenuti i pareri delle Commissioni competenti sui nuovi testi degli emendamenti riformulati nell'ultima seduta, si procederà alle votazioni.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 comma 2, del Regolamento procederà alla verifica d'ufficio del numero legale, dovendosi ora procedere alla prima votazione dopo la chiusura della discussione generale.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alle votazioni degli emendamenti riferiti al testo del decreto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.173, 1.101, 1.5, 1.1, 1.175, 1.103, 1.62 e 1.3.

In relazione all'emendamento 1.135, il sottosegretario FUSILLO, nel ricordare di essersi rimesso alla Commissione, informa di ritenere comunque necessaria una integrazione del testo dell'emendamento, inserendo dopo le parole: «decisioni giurisdizionali» le altre: «passate in giudicato».

Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di ritenere preferibile la formulazione originaria, hanno la parola il senatore BIANCO (il quale preannuncia che si asterrà), il senatore CUSIMANO (che ritiene opportuna la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo), il senatore BORTOLOTTI (che dichiara di ritenere preferibile la formulazione originaria) e il relatore PIATTI (che esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta).

Dopo che il senatore BEDIN ha accettato la riformulazione dell'emendamento 1.135, proposta dal rappresentante del Governo e dopo che i senatori CUSIMANO e RECCIA hanno dichiarato di aggiungere la propria firma a tale emendamento e dopo una dichiarazione di voto favorevole sul testo riformulato del senatore MINARDO, l'emendamento 1.135, nel testo come riformulato, è accolto dalla Commissione.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.176, 1.106, 1.187, 1.177 e 1.4.

Con separate votazioni sono quindi accolti l'emendamento 1.114 (nel testo riformulato nella precedente seduta) e, all'unanimità, l'emendamento 1.64.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.65, 1.6, 1.7, 1.8, 1.66 e 1.67.

Dopo che il senatore PREDA ha precisato che al testo dell'emendamento 1.115, ai fini di una migliore comprensione del testo, è opportuno sopprimere, dopo le parole: «dei ricorsi» la parola: «anche», tale emendamento, nel testo come testé riformulato, è accolto, come pure sono accolti, dopo che i senatori BIANCO e ANTOLINI hanno preannunciato la loro astensione e il senatore BETTAMIO ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.18, gli identici emendamenti 1.118 e 1.18 (nel testo come riformulato nella precedente seduta) sono accolti.

Dopo che il senatore PREDA ha precisato che al testo dell'emendamento 1.119, dopo le parole: «le regioni» occorre inserire le parole: «e le province autonome» e che le parole: «agli acquirenti e/o alle» vanno sostituite dalle parole: «agli acquirenti, alle», tale emendamento (nel testo come testé riformulato) è accolto.

Ritirato l'emendamento 1.105, viene accolto l'emendamento 1.2, mentre, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.20 e 1.96.

L'emendamento 1.120, al quale hanno dichiarato di aggiungere la propria firma i senatori BEDIN e MINARDO, viene accolto, mentre, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.154 (per la cui votazione ha dichiarato di insistere il senatore BETTAMIO), 1.11, 1.10 e 1.21.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.136 e, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.12 e 1.22.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BIANCO (che precisa di non ritenere assolutamente condivisibili i tentativi di esentare, al comma 6, le zone svantaggiate), viene accolto l'emendamento 1.102.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 1.124 e dopo una precisazione del presidente SCIVOLETTO che segnala l'esigenza di tenere conto di quanto previsto in merito dal decreto ministeriale del MIPA del febbraio 1998, l'emendamento 1.124 viene respinto.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ANTOLINI e BIANCO sull'emendamento 1.97 e dopo che i senatori RECCIA, CUSIMANO, BONATESTA e BUCCI hanno dichiarato di aggiungere la propria firma, tale emendamento, dopo controprova, risulta respinto.

Viene quindi accolto all'unanimità l'emendamento 1.155 (nel testo come riformulato nella precedente seduta) come pure risulta accolto l'emendamento 1.23, mentre vengono respinti gli emendamenti 1.13, 1.188, 1.189, 1.174, 1.88 e 1.14.

Ritirato l'emendamento 1.147, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.148, nella precedente seduta, è stato riformulato unitamente all'emendamento 1.146, (da porre in votazione dopo gli emendamenti riferiti al comma 21).

Viene quindi accolto l'emendamento 1.121.

Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 1.156 e dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore BIANCO, l'emendamento 1.156 viene respinto, come pure vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.29, 1.24 e 1.30.

Ritirato l'emendamento 1.137, il senatore SARACCO ritira l'emendamento 1.125 trasformandolo nell'ordine del giorno n. 1, del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3847, di conversione del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario,

impegna il Governo:

ad esaminare la possibilità di includere i produttori di latte ricompresi nelle zone depresse, di cui alla legge n. 984 del 1977, tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la compensazione nazionale con criterio di priorità».

0/3847/1/9

SARACCO, PREDÀ, BEDIN

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, tale ordine del giorno viene accolto dal Rappresentante del Governo come raccomandazione.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.25 (nel testo come riformulato nella precedente seduta) ed accolto l'emendamento 1.104.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.162, 1.163, 1.164, 1.165 e 1.28.

Ritirati gli emendamenti 1.138, 1.113 e 1.139, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.116, mentre viene accolto l'emendamento 1.107, cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore MINARDO.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha dichiarato di adeguare l'emendamento 1.71 alla formulazione dell'emendamento 1.126 (come riformulato nella precedente seduta), gli identici emendamenti 1.126 e 1.71, come riformulati, sono accolti all'unanimità, mentre, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.117, 1.68, 1.16, 1.32, 1.31 e 1.180.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.127 (come riformulato nella precedente seduta), mentre, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.33, 1.98, 1.17, 1.178, 1.35, 1.36, 1.34, 1.91, 1.179, 1.161, 1.181, 1.19, 1.87, 1.69, 1.37, 1.38, 1.90, 1.172, 1.40, 1.70 e 1.72.

Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.128, tale emendamento (nel testo come riformulato nella precedente seduta) viene quindi accolto, come

pure viene accolto l'emendamento 1.140, mentre viene respinto l'emendamento 1.39.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.129 (nel testo come riformulato nella precedente seduta), mentre viene respinto l'emendamento 1.70-bis.

Il PRESIDENTE, prima di passare alla votazione degli emendamenti, riferiti al comma 16, che prevedono modifiche al numero delle rate per la rateizzazione del prelievo e in materia di interessi, informa di avere segnalato alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di un riesame (alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo sul testo del decreto-legge) su quegli emendamenti (che avevano ricevuto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) relativi alla rateizzazione di cui al comma 16, ritenendo possibile affrontare, in seguito, il problema della entità degli interessi per tale rateizzazione. Preannuncia pertanto l'intento di riformulare, conseguentemente, l'emendamento 1.108, a sua firma.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore CUSIMANO (che propone di rinviare al *Plenum* la questione, anche per un problema di correttezza formale), il senatore MINARDO (il quale propone di convergere su un unico emendamento in materia di aumento del numero delle rate) e la senatrice BARBIERI (la quale, invitando a tenere conto delle implicazioni procedurali del termine, di prossima scadenza, di cui all'articolo 78, comma 5, del Regolamento del Senato, segnala l'utilità di disporre di una proposta emendativa che possa raccogliere i consensi di vari schieramenti).

Dopo che il senatore CUSIMANO ha segnalato che sussiste già una convergenza sulla proposta di aumentare il numero delle rate a venti, ha la parola il relatore PIATTI, il quale preannuncia l'intento di riformulare l'emendamento 1.190 (già riformulato nella precedente seduta), aumentando il numero delle rate da dieci a dodici e prevedendo gli interessi legali, al posto dell'interesse dell'1 per cento.

Il presidente SCIVOLETTO informa la Commissione che la Commissione bilancio avrebbe concluso l'esame degli emendamenti sui profili di competenza, ma che non è ancora pervenuto il previsto parere scritto.

Dopo che il senatore ANTOLINI, richiamandosi anche al suo emendamento 1.47, ha ricordato che per la rateizzazione in materia di previdenza agricola sono state previste venti rate e dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di ritenere preferibile l'ipotesi di rateizzazione in venti rate (prevista anche nel suo emendamento 1.141), il presidente SCIVOLETTO riformula il proprio emendamento 1.108 secondo il seguente tenore: «*Al comma 16, sostituire le parole: "rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo,"*

con le altre: “rateizzazione, in venti rate semestrali consecutive di pari importo,”».

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori CUSIMANO e RECCIA e dopo che il relatore PIATTI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.190, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.108 (nel testo come riformulato), tale emendamento, nel testo dianzi formulato, con il parere contrario del Rappresentante del Governo, viene quindi accolto. Risultano così assorbiti gli emendamenti 1.63, 1.141, 1.166 e 1.47 e preclusi gli emendamenti 1.46, 1.45, 1.44, 1.43 e 1.49 (prima parte), mentre viene ritirata la seconda parte del medesimo emendamento (relativa agli interessi); risultano altresì preclusi 1.41, 1.92, 1.94, 1.93, 1.95, mentre vengono ritirati gli emendamenti 1.42, 1.122, 1.73, 1.48, 1.142, 1.123 e 1.182. Viene invece respinto l'emendamento 1.149.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.131 (nel testo come riformulato nella precedente seduta), al quale ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore BEDIN, che dichiara di ritirare l'emendamento 1.143, che fatto proprio dal senatore ANTOLINI, risulta assorbito.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO, in seguito ad una richiesta del senatore BETTAMIO ha fornito chiarimenti sul tenore dell'emendamento 1.143 dichiarato assorbito, viene respinto l'emendamento 1.167, mentre viene accolto, all'unanimità, l'emendamento 1.130 (nel testo come riformulato nella precedente seduta).

Sono quindi respinti, con separate votazioni gli emendamenti 1.51 e 1.74, mentre viene accolto l'emendamento 1.150.

Respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.100 e 1.75, viene accolto l'emendamento 1.76, mentre, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.50, 1.182-*bis*, 1.151, 1.169, 1.168, 1.54, 1.52, 1.183, 1.77, 1.78 e 1.184.

Ritirato l'emendamento 1.133, viene accolto l'emendamento 1.112 (nel testo come già riformulato), risultando assorbiti gli emendamenti 1.152 e 1.132, mentre viene respinto l'emendamento 1.79.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.53, 1.79-*bis*, 1.80, 1.185, 1.56, 1.57, 1.55, 1.89, 1.59, 1.58, 1.82 e 1.171.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RECCIA (che precisa l'esigenza, perseguita con l'emendamento 1.153, di tutelare, in modo equilibrato, anche le piccole aziende), l'emendamento 1.153 viene respinto.

Il presidente SCIVOLETTO, in relazione all'emendamento 1.109 (riferito al comma 21) a sua firma, informa di volerlo integrare, aggiun-

gendo, alla fine del medesimo comma 21, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000», dichiarando di voler così esplicitare meglio la portata del comma 21.

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole sull'emendamento 1.109, come dianzi riformulato, ha la parola il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, il quale dichiara di prendere atto, sulla materia delle riassegnazioni disciplinata dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto, dell'orientamento del Senato e dell'orientamento analogo emerso presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento con l'accoglimento di un emendamento analogo in sede di riforma della legge n. 468 del 1992: si rimette pertanto alla Commissione sull'emendamento 1.109 come dianzi riformulato. Dopo che il senatore MINARDO, ritirato l'emendamento 1.111 a sua firma, ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.109 come riformulato, tale emendamento, nel testo come riformulato (cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma anche il senatore BEDIN, dopo aver ritirato l'emendamento 1.144), viene quindi accolto, risultando quindi preclusi gli emendamenti 1.85, 1.83, 1.86, 1.81 e 1.84, mentre viene ritirato l'emendamento 1.134.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.99, 1.170 (che il senatore BUCCI ha dichiarato di voler mantenere), 1.60 e 1.186.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 1.110 e 1.145 di identico tenore.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 1.148 e 1.146 (nel testo come riformulato nella precedente seduta), che risultano accolti, mentre viene respinto l'emendamento 1.61.

Il senatore ANTOLINI, dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, precisa che la questione delle imprese cooperative che utilizzino o trasformino latte bovino è questione da definire quanto prima in sede di riforma della legge n. 468 citata.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il mandato al relatore.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea con le modifiche testé accolte, autorizzandolo a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, di riferire oralmente e conferendogli il potere di coordinamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 (in particolare relativamente alla opportunità di integrare il riferimento alle regioni con il riferimento alla province autonome).

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**225<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Cabras.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007, 000, C10<sup>a</sup>, 0047<sup>o</sup>)

Il presidente CAPONI avverte che, su richiesta di alcuni senatori, il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2817 e 3130, già fissato per giovedì 8 aprile, si intende spostato a giovedì 15 aprile, alle ore 18.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2849) MANCONI.** – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

**(3052) PIERONI ed altri.** – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

**(3406) FIORILLO.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

**(3693) DE LUCA Athos e PIERONI.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il presidente CAPONI avverte che il 23 marzo scorso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, volti a far sì che l'Albo nazionale di cui al comma 2 si riferisca non già ai prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, ma ai produttori. Difatti, approvando l'articolo 1 così come proposto dal relatore, alcune aziende potrebbero chiedere l'iscrizione all'Albo di alcuni dei propri prodotti, continuando ad utilizzare lavoro minorile in altre linee produttive. Si tratta pertanto di approvare un provvedimento normativo che, oltre ad essere coerente, sia contraddistinto da prudenza ed avvedutezza. Sarebbe quindi opportuno eliminare anche altre contraddizioni, come quella che vede una impostazione volontaria dell'iscrizione all'Albo in questione e nel contempo prevede, all'articolo 5, che le ditte le quali non abbiano iscritto i propri prodotti all'Albo non possano ottenere gli incentivi finanziari ed i contributi previsti per favorire le azioni promozionali per sostenere la internazionalizzazione delle imprese. Il voto finale dei senatori di Alleanza nazionale sul provvedimento in esame dipenderà pertanto dalla sensibilità mostrata dalla maggioranza sulle proposte emendative presentate.

Il senatore MUNGARI aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Travaglia.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, sottolineando come il disegno di legge in esame si muova in un'ottica assai scarsamente realistica, mirando ad affrontare unilateralmente in un solo paese una materia che andrebbe invece disciplinata a livello internazionale. In tal modo il testo normativo in questione, senza riuscire a rimuovere la piaga del lavoro minorile, potrebbe finire col nuocere anche in modo serio al sistema produttivo. È significativo al riguardo che il direttore generale della Confindustria, dottor Cipolletta, non abbia potuto esprimere la propria opinione nel necessario clima di serenità in occasione della sua audizione in Commissione.

Il senatore LARIZZA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.6.

Il senatore ZILIO illustra l'emendamento 1.10, osservando come la piaga del lavoro minorile debba essere comunque combattuta, e come pertanto non sia possibile sposare la tesi di chi ritiene che, al di fuori di iniziative a livello internazionale, sia preferibile non adottare nessun testo normativo.

Il relatore alla Commissione, CAPONI, in assenza del senatore Di Benedetto, fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.5 e 1.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 e si rimette al Governo sull'emendamento 1.6. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.10.

Il sottosegretario CABRAS si conforma al parere del relatore, esprimendo in particolare parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.1. Con riferimento alle osservazioni del senatore Demasi, poi, si potrebbe eventualmente prendere in considerazione la possibilità di modificare il testo in esame riferendo l'Albo in questione tanto ai prodotti quanto ai produttori.

Il senatore DEMASI insiste per la votazione dell'emendamento 1.3, ribadendo l'opportunità che l'Albo di cui al comma 2 raccolga non i singoli prodotti, ma i produttori, in modo che ciascuna azienda che decida di chiedere l'iscrizione all'Albo in questione si impegni a non utilizzare lavoro minorile in tutti i propri cicli produttivi, e non soltanto in alcuni. In altri termini, se si intende affermare il principio che l'utilizzo di lavoro minorile deve essere in qualche modo sanzionato, occorre procedere di conseguenza, evitando che una azienda possa ottenere un certificato di conformità per un proprio prodotto, continuando ad abusare dei minori nelle filiere relative ad altri beni. Quanto poi all'emendamento 1.4, occorre essere realisti, non essendo pensabile di poter interferire realmente con le normative degli altri paesi. L'emendamento in questione, inoltre, mira a fissare il limite a 15 anni, come proposto anche dal senatore Larizza.

Il senatore LARIZZA fa presente al senatore Demasi che i consumatori possono in realtà prendere visione delle caratteristiche relative ai singoli prodotti in vendita, e non certo alle aziende.

Il senatore CAZZARO osserva al riguardo che le aziende che producono una vasta gamma di beni potrebbero aver bisogno di tempi diversi per mettersi in regola.

Il senatore ZILIO ritira l'emendamento 1.10, ritenendolo sostanzialmente assorbito dall'emendamento 1.1 fatto proprio dal Presidente, al quale aggiunge la propria firma.

Dopo che il presidente CAPONI ha accertato la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione. Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 1.7. Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.8. La Commissione approva poi l'emendamento 1.6, mentre l'emendamento 1.5 viene respinto. L'emendamento 1.1, posto in votazione, viene quindi approvato, mentre viene respinto l'emendamento 1.9.

Posto in votazione, viene poi approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**226ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Cabras.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2849) MANCONI.** – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

**(3052) PIERONI ed altri.** – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

**(3406) FIORILLO.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

**(3693) DE LUCA Athos e PIERONI.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Stante l'assenza del senatore Di Benedetto, l'emendamento 2.1 è decaduto.

Il relatore alla Commissione, CAPONI, ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7 e presenta l'emendamento 2.8, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 2.4 e 2.5, il secondo dei quali è volto ad attribuire la gestione dell'Albo di cui all'articolo 1 alle camere di commercio, industria ed artigianato piuttosto che ad un apposito Comitato di Sorveglianza. Con la prima delle due proposte emendative, invece, si intende evidenziare che l'attestazione resa dalle aziende non comporta alcuna responsabilità per le aziende stesse per ciò che concerne i prodotti semilavorati acquistati da terzi.

Il senatore DEMASI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.3 e 2.2.

Il senatore CAZZARO osserva che la responsabilità delle aziende potrebbe essere espressamente esclusa nel caso in cui le aziende stesse avessero chiesto ai subfornitori una espressa dichiarazione nel senso che in nessuna fase è stato utilizzato lavoro minorile.

Il sottosegretario CABRAS ricorda a questo punto che in Italia l'utilizzo di lavoro minorile integra comunque gli estremi di un illecito penale, per cui il provvedimento normativo in esame si riferisce essenzialmente a produzioni svolte al di fuori del territorio nazionale.

Il senatore DEMASI osserva che l'intento sotteso all'emendamento 2.4 del senatore Travaglia può ritenersi recepito nel comma 1 dell'emendamento 2.8 del relatore laddove si afferma che «... in nessuna fase della lavorazione del prodotto... viene utilizzata manodopera minorile». È evidente infatti che il concetto di «fase della lavorazione» limita la responsabilità dell'azienda.

Ad avviso del senatore LARIZZA, mentre nessuna azienda sarebbe in grado di controllare le modalità di produzione dei piccoli subfornitori, sarebbe invece possibile effettuare qualche forma di verifica sui cosiddetti fornitori di primo livello.

Il senatore TRAVAGLIA osserva al riguardo che introdurre un concetto come quello di «fornitori di primo livello» darebbe luogo a non lievi problemi interpretativi, con evidenti danni per il sistema produttivo.

Dopo brevi interventi del senatore PALUMBO e del sottosegretario CABRAS – secondo il quale appare a questo punto preferibile non modificare l'emendamento 2.8, lasciando aperta la possibilità di approfondire la questione testè dibattuta nel corso del successivo *iter* del provvedimento – il senatore DEMASI ritira l'emendamento 2.3.

Il relatore CAPONI invita il senatore Travaglia a ritirare l'emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.2.

Il senatore TRAVAGLIA ritira l'emendamento 2.4.

Il sottosegretario CABRAS esprime parere conforme a quello del relatore e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.8.

I senatori CAZZARO, WILDE e DEMASI annunciano la propria astensione sull'emendamento 2.8.

Il presidente CAPONI fa presente che l'emendamento 2.2 verrà posto ai voti come subemendamento all'emendamento 2.8.

L'emendamento 2.2, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 2.8, interamente sostitutivo dell'articolo 2, posto ai voti, viene quindi approvato.

Il presidente CAPONI dichiara precluso l'emendamento 2.5.

Si passa all'esame dell'articolo 3 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Il senatore LARIZZA illustra l'emendamento 3.5, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3, relativo alla composizione del Comitato di Sorveglianza al quale viene attribuita la gestione dell'Albo di cui all'articolo 1, comma 2, del testo in esame.

Il senatore DEMASI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.3 – dichiarandosi disposto a confluire sull'emendamento 3.5 – 3.2 e 3.4.

Il senatore WILDE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.18.

Il senatore TRAVAGLIA illustra brevemente l'emendamento 3.7 – connesso all'emendamento 2.5, precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.8 – e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Il senatore ZILIO illustra brevemente gli emendamenti 3.15 e 3.16, volti ad incidere sulla composizione del Comitato di Sorveglianza.

Il sottosegretario CABRAS propone al senatore Larizza di riformulare l'emendamento 3.5, prevedendo che i rappresentanti di cui agli ultimi quattro capoversi vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore LARIZZA accoglie i suggerimenti del rappresentante del Governo e presenta un nuovo testo dell'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.1 viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore CAPONI illustra l'emendamento 3.17, dichiarandosi disposto a presentarne un nuovo testo che tenga conto delle esigenze di controllo evidenziate dal senatore Travaglia con l'emendamento 3.9, nonchè di quanto dovesse emergere dal dibattito in corso.

Intervengono quindi i senatori DEMASI, MACONI e MICELE, nonchè il sottosegretario CABRAS, che si soffermano brevemente sull'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 3, tenendo conto della disponibilità del relatore a presentare un nuovo testo dell'emendamento 3.17.

Dopo una dichiarazione di voto di astensione del senatore WILDE, l'emendamento 3.5, nel suo nuovo testo, viene posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.3, 3.18, 3.7, 3.15, 3.16 e 3.8 sono quindi conclusi o assorbiti.

Il relatore CAPONI ribadisce infine la propria disponibilità a presentare un nuovo testo dell'emendamento 3.17.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 2849, 3052, 3406 E 3693**

**Art. 1.**

*Sopprimere il comma 2.*

**1.2** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «raccolta, produzione, trasformazione e».*

**1.7** TRAVAGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «albo nazionale dei prodotti realizzati senza» con le parole: «albo nazionale dei produttori di beni realizzati senza».*

**1.3** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge, si intende per lavoro minorile qualsiasi attività svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e comunque di età inferiore ai 15 anni. Sono fatte salve le deroghe previste da leggi nazionali».

**1.4** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza».*

**1.8** TRAVAGLIA

*Al comma 3, sostituire la parola: «quattordici» con la parola: «quindici».*

**1.6** LARIZZA

*Al comma 4, sostituire le parole: «che le aziende possono apporre sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'albo» con le parole: «che le aziende, iscritte all'albo, possono apporre sulle confezioni dei propri prodotti».*

**1.5** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Al comma 4, dopo le parole «che le Aziende possono apporre», aggiungere le seguenti: «sulla propria produzione o».*

**1.1** DI BENEDETTO (*fatto proprio dal Relatore*)

*Al comma 4, dopo le parole: «che le Aziende possono apporre» aggiungere le seguenti: «sui propri prodotti o».*

**1.10** ZILIO

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il marchio di conformità sociale verrà ideato e realizzato senza oneri di alcun genere per il contribuente».*

**1.9** TRAVAGLIA

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 2.**

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'Azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'Azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto o dei prodotti dell'Azienda, che sono sotto il suo diretto controllo, per il quale è stata richiesta l'iscrizione o per il quale l'Azienda è stata iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è altresì automatica qualora abbia adottato un codice di autoregolamentazione in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo in seguito alla richiesta dell'Azienda è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'impresa nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata con periodicità biennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di Sorveglianza provvederà alla cancellazione del prodotto o dell'Azienda dall'Albo».

**2.1** DI BENEDETTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal legale rappresentante, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto o dei prodotti dell'azienda, per il quale è stata richiesta l'iscrizione o per i quali l'azienda è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'impresa nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità biennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di Sorveglianza provvederà alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo».

**2.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, corredata della documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 3».*

**2.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'attestazione non comporta alcuna responsabilità dell'impresa per i componenti o ingredienti acquistati da terzi».*

**2.4**

TRAVAGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono automaticamente iscritte all'Albo tutte le produzioni di aziende in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di utilizzo di lavoro minorile».

**2.7**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire la parola: «precedente» con la parola: «uno».*

**2.3**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «il Comitato di Sorveglianza, di cui all'articolo 3,» con le parole: «le competente Camera di commercio, industria e artigianato».*

**2.5**

TRAVAGLIA, MUNGARI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'iscrizione all'albo è consentita anche alle imprese straniere ed alle multinazionali i cui prodotti vengono raccolti, trasformati, lavorati o semplicemente commercializzati in Italia».

**2.2**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

### **Art. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'albo è gestito da un comitato di sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

un rappresentante delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani;

un rappresentante delle associazioni dei commercianti;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie di contratti nazionali di categoria».

**3.5**

LARIZZA, CAZZARO, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'albo è gestito da un comitato di sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:

- a) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998 n. 281;
- b) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;
- c) delle associazioni dei commercianti;
- d) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

**3.5** (Nuovo testo)            LARIZZA, CAZZARO, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'albo è gestito da un comitato di sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

- un rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente del comitato;
- un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
- un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

**3.3**                            PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. l'Albo è gestito da un comitato di sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

- un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;
- un rappresentante nominato dal Ministro degli affari esteri;
- un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
- un rappresentante delle associazioni dei commercianti;
- un rappresentante delle associazioni degli imprenditori».

**3.18**

WILDE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'albo è gestito dall'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, presso la quale è iscritta l'impresa richiedente».

**3.7**

TRAVAGLIA

*Al comma 1, sopprimere i seguenti capoversi:*

«un rappresentante nominato dal Ministro della pubblica istruzione;  
un rappresentante nominato dal Ministro della sanità;».

**3.15**

ZILIO

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti:*

«tre rappresentanti delle categorie produttive iscritte all'Albo designati dalle organizzazioni imprenditoriali;  
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

**3.16**

ZILIO

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:*

«un rappresentante per ciascuna categoria delle imprese iscritte all'Albo, designato dalle Organizzazioni imprenditoriali di appartenenza».

**3.1**

DI BENEDETTO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Camere di commercio, industria e artigianato emana un regolamento interno che disciplina la gestione dell'Albo da parte delle sedi locali».

**3.8**

TRAVAGLIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora risultino comportamenti dell'impresa in contrasto con la dichiarazione resa a termini del comma 1, dell'articolo 2, la Camera di commercio, industria e artigianato competente, delibera la cancellazione dei prodotti dall'Albo. Gli eventuali controlli andranno effettuati su base campionaria con criteri rigorosamente obiettivi».

**3.9**

TRAVAGLIA

*Sopprimere il comma 4.*

**3.10**

TRAVAGLIA

*Sopprimere il comma 5.*

**3.11**

TRAVAGLIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Comitato di sorveglianza provvede a definire le procedure, gli strumenti e la documentazione necessaria per l'attribuzione del marchio di conformità sociale. Al Comitato è affidato, altresì, il compito di verificare la conformità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, dalle aziende ed in caso di infrazione delibera la cancellazione dei prodotti dall'Albo».

**3.17**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «la conformità» con le parole: «la permanenza, durante il periodo di validità, della conformità delle dichiarazioni».*

**3.2**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

*Sopprimere il comma 6.*

**3.12**

TRAVAGLIA

*Sopprimere il comma 7.*

**3.13**

TRAVAGLIA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.14**

TRAVAGLIA

*Al comma 8, dopo la parola: «governo» aggiungere le parole: «che ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».*

**3.4**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA, COZZOLINO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**328ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLE MODALITÀ DI PROSECUZIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ADEGUATEZZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI «MEDICI COMPETENTI» AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626  
(R048, 000, C11ª, 0005°)*

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di alcuni senatori che gli avevano manifestato l'intenzione di intervenire sulla relazione da lui svolta nella seduta del 17 marzo, propone di rinviare a domani il seguito della discussione. Ricorda quindi che il Presidente del Senato ha acconsentito a prorogare di ulteriori trenta giorni il termine di due mesi già assegnato per la conclusione dell'indagine, scaduto il 24 marzo.

Secondo il senatore NAPOLI, ove la Commissione decidesse di concludere la procedura informativa in titolo con l'approvazione di un documento conclusivo, sarebbe opportuno includere in esso anche alcune proposte operative.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione da lui svolta e il dibattito ad esso seguente hanno proprio il fine di chiarire le modalità di prosecuzione dell'indagine conoscitiva. Nella seduta di domani egli si propone comunque di replicare agli intervenuti, onde procedere, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione per le festività pasquali, alle deliberazioni sul documento finale e sull'impostazione di esso.

La Commissione conviene quindi di rinviare a domani il seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2966) MURINEDDU ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il 10 marzo è pervenuta la relazione tecnica sugli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in titolo, a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio. Poiché si tratta di un documento fortemente critico sull'impostazione e sulla sostenibilità finanziaria del provvedimento all'esame, occorre che la Commissione valuti attentamente le obiezioni in esso contenute e, alla luce di esso, le possibili soluzioni in grado di assicurare la compatibilità finanziaria della normativa che si intende varare. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore MANZI ricorda preliminarmente che una costante del dibattito sul disegno di legge in titolo è costituita dall'ampio consenso, da ultimo espresso nell'intervento del senatore Mulas, che si è potuto registrare sulle proposte in esso recate, in relazione al riconoscimento del diritto ai trattamenti previdenziali di malattia anche per i collaboratori domestici, nonché all'esigenza di favorire un processo di emersione dal lavoro nero e di tendenziale parificazione dei trattamenti fiscali tra imprese e famiglie in materia di deduzione dei costi della manodopera. Va ricordato altresì che i sindacati dei lavoratori domestici, anche nell'incontro informale svoltosi alcuni mesi or sono presso la Commissione, hanno sottolineato la dimensione del fenomeno del lavoro illegale nel comparto, sostenendo che i benefici fiscali previsti dal disegno di legge in titolo avrebbero favorito un processo di emersione dei redditi e di incremento del gettito contributivo tale da compensare, almeno in linea di tendenza, la riduzione del gettito dell'IRPEF e i conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Va altresì osservato che tale tesi non è del tutto negata nella relazione tecnica ricordata dal Presidente, anche se il Governo propone in essa dati numerici totalmente diversi da quelli forniti dalle organizzazioni sindacali.

Il relatore Manzi ritiene quindi possibile mantenere fermo quanto previsto dall'articolo 1 in materia di indennità di malattia, eventualmente rivedendo verso l'alto la relativa contribuzione, onde tenere conto delle compatibilità economiche generali di finanza pubblica e delle osservazioni a suo tempo ed in varie occasioni avanzate dal Ministero delle finanze. Le norme sulla deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle retribuzioni corrisposte ai collaboratori domestici e della relativa contribuzione previdenziale, potrebbero invece essere riviste, prevedendo la deducibilità degli oneri retributivi e contributivi sostenuti per le collaboratrici familiari in relazione ad esigenze di assistenza ad anziani non autosufficienti o di età anagrafica superiore agli ottanta anni, a por-

tatori di *handicap* e a bambini fino a dieci anni di età, per le famiglie con un reddito complessivo non superiore ai settanta milioni annui lordi. In tutti gli altri casi, e senza alcun limite di reddito, dovrebbe invece essere disposta la deducibilità dei costi relativi alla sola contribuzione. Su tali proposte il relatore comunica di avere acquisito l'assenso del senatore Murineddu, primo firmatario del disegno di legge n. 2966.

In questo modo, riducendo la platea dei beneficiari e l'entità finanziaria delle agevolazioni fiscali, gli oneri a carico dell'erario potrebbero risultare molto contenuti, mentre, d'altra parte, si darebbe alle famiglie un segnale importante – anche se non comparabile all'entità dei benefici disposti dalla legge recentemente approvata in Francia su questa materia – nel riconoscere che il ricorso ai collaboratori familiari per le esigenze di cura non costituisce più il segno di una posizione sociale privilegiata, bensì una necessità in tutti i casi in cui entrambi i coniugi siano impegnati in attività lavorative.

Il PRESIDENTE rileva che le proposte del relatore sono meritevoli di grande attenzione, anche perché, affrontando il tema delle cure familiari, attualmente poste prevalentemente a carico delle donne, concorrono a richiamare l'attenzione sulla più generale problematica delle pari opportunità.

Ove accolta, la proposta del relatore richiederebbe comunque la presentazione di ulteriori emendamenti, nonché la fissazione di un termine per eventuali sub-emendamenti. Per quanto riguarda poi le implicazioni di carattere finanziario, si potrebbe anche prendere in considerazione l'eventualità di richiedere, su un eventuale nuovo testo, una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento. Preliminare a tutto ciò appare tuttavia l'acquisizione del parere del rappresentante del Governo, assente alla seduta odierna, sulla proposta testé formulata dal relatore. Tale parere, considerata la rilevanza del provvedimento all'esame, dovrebbe essere acquisito quanto prima: in attesa di esso, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**234<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007, 000, C12<sup>a</sup>, 0057<sup>o</sup>)

Su richiesta di chiarimenti del senatore DE ANNA in ordine ai lavori della Commissione per le prossime settimane, il presidente CARELLA dichiara che è sua intenzione convocare la Commissione, dopo le vacanze pasquali, per martedì 13 aprile alle ore 15, ricordando che i lavori del Senato saranno sospesi dal pomeriggio del 14 aprile, in relazione alla fase finale della campagna elettorale referendaria.

La Commissione conviene.

Il senatore CAMERINI, coordinatore del comitato ristretto sul disegno di legge n. 579, si dice disponibile a riferire alla Commissione in ordine ai risultati degli approfondimenti compiuti in sede di comitato ristretto.

Su proposta del Presidente, la Commissione stabilisce pertanto di porre il disegno di legge n. 579 all'ordine del giorno della seduta di martedì 13 aprile.

**IN SEDE DELIBERANTE**

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che in ordine ai disegni di legge in titolo, ora assegnati in sede deliberante, la Commissione ha approvato in sede referente, dopo un approfondito esame, un testo unificato.

Propone pertanto di dare per acquisito il dibattito svolto in sede referente e di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti le ore 15 di lunedì 26 aprile.

Senza discussione la Commissione approva la proposta del Presidente.

**IN SEDE REFERENTE**

(1397-B) *MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il senatore MEDURI chiede che venga fissata la data in cui il relatore svolgerà la relazione introduttiva e verrà aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo, in modo che sia possibile fissare al più presto il termine di presentazione degli emendamenti. Come già fatto presente nella seduta di mercoledì scorso, infatti, il provvedimento ha indubbio carattere d'urgenza ed esiste un ampio accordo all'interno della Commissione sull'opportunità di modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il presidente CARELLA ha osservato che il senatore Meduri aveva avanzato analoga sollecitazione nella seduta di mercoledì 24 marzo e che nel frattempo non sono intervenuti elementi di novità, la senatrice BERNASCONI propone che il relatore svolga la relazione introduttiva nella seduta prevista per martedì 13 aprile, ricordando peraltro che, da un lato, vi è l'esigenza di concludere la discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge di riordino del settore farmaceutico e, dall'altro lato, che il provvedimento in titolo è stato all'esame della Camera dei deputati per un intero anno.

Dopo che il relatore MONTELEONE ha dichiarato di condividere la proposta testè avanzata dalla senatrice Bernasconi, il sottosegretario MANGIACAVALLO fa presente l'opportunità di fissare al più presto – eventualmente già per la seduta di domani – l'inizio dell'esame nel merito del disegno di legge in titolo: si ravvisa infatti l'esigenza di riportare il testo al suo intento originario di evitare un'ingiusta penalizzazione a danno dei gestori provvisori di alcuni esercizi farmaceutici.

Su proposta del presidente CARELLA, viene quindi stabilito che la relazione introduttiva verrà svolta nella seduta di martedì 13 aprile, nella quale potrebbe anche iniziare la discussione generale e, ove questa fosse conclusa, potrebbe essere fissato un breve termine per la presentazione degli emendamenti.

**(430) MANARA.** – *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali*

**(1178) PARDINI ed altri.** – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore CAMPUS sollecita il seguito dell'esame del testo unificato proposto dal relatore Lavagnini e da lui illustrato nella seduta del 2 marzo scorso. Si tratta infatti di un provvedimento molto atteso soprattutto in alcune realtà regionali, tra cui la Sardegna.

Il presidente CARELLA fa presente che il relatore ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali.

La Commissione prende atto.

**(256) DI ORIO ed altri.** – *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

**(566) CURTO.** – *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

**(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI.** – *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

**(1330) DI ORIO.** – *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

**(1505) DEL TURCO ed altri.** – *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

**(1789) SERENA.** – *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

**(1981) MARTELLI ed altri.** – *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

**(1998) CARELLA.** – *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2044) *TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2182) *SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2471) *LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2992) *TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime perplessità sul testo unificato proprio per la vastità e complessità degli argomenti che si propone ambiziosamente di affrontare: al riguardo, un rilievo critico di fondo consiste nella scelta di accorpare in un unico disegno di legge due tematiche – rispettivamente quella contenuta nel titolo I, concernente la sperimentazione, l'autorizzazione, la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali e quella contenuta nel titolo II, relativo alla disciplina della professione di farmacista e dell'esercizio farmaceutico – che più opportunamente avrebbero dovuto trovare sede in due distinti disegni di legge.

Per quanto in particolare riguarda il titolo I, l'oratore esprime riserve sulla istituzione delle due Commissioni tecnico-scientifiche previste dall'articolo 3, in ordine alle quali sussiste una certa farraginosità e confusione nella attribuzione dei rispettivi ruoli. Dubbi specifici suscitano le funzioni assegnate alla Commissione per la valutazione dei medicinali e per i prezzi, giacchè esse si inquadrano nella tradizione politica di prezzi controllati che la Lega Nord giudica erronea in quanto, almeno sotto il profilo strettamente produttivo, il farmaco dovrebbe essere considerato un prodotto al pari degli altri e pertanto la formazione dei relativi prezzi dovrebbe essere affidata alla libera concorrenza del mercato. Tenendo conto che la strada della liberalizzazione è stata intrapresa, in questo settore, dalla maggior parte dei Paesi europei, e indipendentemente dalla circostanza che la produzione dei medicinali sia nelle mani di imprese multinazionali o di aziende di media o piccola dimensione, si tratta di mettere le basi, attraverso la previsione di precisi limiti alle competenze della Commissione in oggetto, per una sia pur parziale liberalizzazione che, incrementando la competizione nell'ambito del mercato, dovrebbe tra l'altro determinare una riduzione dei prezzi dei farmaci.

Per quanto concerne invece la disciplina della professione di farmacista e dell'esercizio farmaceutico, il senatore Manara – trovando in ciò una conferma dell'opportunità di non comprendere tale materia nel medesimo disegno di legge – ritiene che il processo di liberalizzazione delineato dal testo elaborato dalla relatrice determinerebbe grandi difficoltà

alla stessa sopravvivenza degli esercizi farmaceutici nelle sedi poco redditizie sotto il profilo commerciale. Del resto, tale timore è in qualche misura condiviso dalla senatrice Bernasconi, dal momento che l'articolo 25 del testo proposto prevede che a favore delle farmacie collocate in aree disagiate ed a scarsa densità demografica sia istituito un fondo regionale o provinciale di solidarietà, finanziato con una vera e propria tassa a carico delle altre farmacie. Senza considerare le obiezioni di principio, pur non secondarie, che potrebbero sollevarsi su tale previsione, va sottolineata l'inopportunità di modificare l'equilibrio attualmente assicurato dal criterio che vincola il numero degli esercizi farmaceutici al numero degli abitanti; ciò anche tenendo presente la circostanza che per molti prodotti da banco è ormai in atto una tendenziale liberalizzazione della vendita.

In conclusione il senatore Manara rileva che mentre per quanto riguarda gli aspetti connessi specificamente alla produzione dei farmaci appare senz'altro opportuna l'introduzione di un regime di libero mercato, con particolare riferimento al meccanismo di formazione dei prezzi, per quanto invece concerne il settore della distribuzione risulta preferibile mantenere un adeguato controllo proprio attraverso la disciplina dell'esercizio farmaceutico; in ordine infine alle problematiche connesse alla ricerca, occorre purtroppo prendere atto che il Governo non sembra per nulla intenzionato a modificare una situazione che vede l'Italia in una condizione di sostanziale vassallaggio nei confronti dell'estero.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

49ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono: per la Confindustria il vice direttore generale dottore Rinaldo Fadda, l'avvocato Luigi Pelaggi, il dottore Isidoro Marino, il dottore Nazareno Tentella e il dottore Alberto Leo; per la Confartigianato il Segretario Generale dottore Francesco Giacomini, il dottore Bruno Antonucci e il dottore Giacomo Curatolo; per la Confcommercio il dottore Alessandro Vecchietti e il dottore Carlo Falco; per la Confagricoltura l'avvocato Roberto Caponi.*

*La seduta ha inizio alle ore 20,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B68ª, 0027ª)

Il presidente Michele DE LUCA fa presente che non è oggi possibile, per motivi tecnici, attivare il collegamento audiovisivo interno: nel relativo impianto sono in corso lavori di revisione.

**PROCEDURA INFORMATIVA**

**Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA); della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO); della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO); della Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA)**  
(R047 000, B68ª, 0026ª)

Il presidente Michele DE LUCA introduce l'audizione sottolineando i motivi che stanno alla base della procedura informativa avviata sul-

le prospettive di riforma della normativa infortunistica: si tratta in particolare di individuare una disciplina che tenga conto dell'evoluzione tecnologica, del tipo di rischio (compreso il danno biologico) contro cui assicurarsi, della nuova «missione» dell'INAIL e di eventuali esigenze di delegificazione. L'esame di queste prospettive di riforma era stato programmato prima che sopravvenisse la questione del monopolio dell'INAIL: per questo la Commissione ha ritenuto di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni professionali che hanno fatto ricorso all'Autorità garante del mercato.

Al presidente dell'Autorità, ascoltato dalla Commissione nella precedente seduta, sono stati posti i quesiti riguardanti: la possibilità di configurare l'Inail come impresa in riferimento alla sua attività complessiva ovvero ad alcuni settori di tale attività; l'assetto vigente negli altri paesi europei; il rilievo del tipo di finanziamento ed il risultato economico conseguito dall'Istituto (che in alcuni esercizi finanziari è stato «in rosso»).

Dà quindi la parola al rappresentante della Confindustria.

Il dottore FADDA – premesso che si riserva di inviare nei prossimi giorni una nota articolata concernente tutti i problemi – sottolinea il ruolo fondamentale svolto nella politica del *welfare* dall'Inail, un ente che sta «meno peggio» degli altri e che è bisogno di un robusto ammodernamento. Occorre infatti, egli aggiunge, intervenire per migliorarne la qualità e l'efficacia d'azione e per superare la posizione monopolistica: due linee operative che potranno dar luogo ad effetti di sinergia.

Riconosciuto che un sistema a ripartizione, nonostante gli sforzi, non può essere ricondotto ad attività imprenditoriale, l'oratore sottolinea che l'Inail, con i risultati positivi conseguiti negli ultimi 6-7 anni ha confermato il carattere assicurativo della sua attività, con premi e prestazioni: in regime imprenditoriale questo sovrapprofitto è da collegare alla sua posizione dominante. Ci sono inoltre casi in cui si assicurano soggetti per i quali il rischio non esiste e casi in cui manca la copertura assicurativa (danno biologico).

Posto poi l'accento sulla necessità di rivedere le norme sui problemi del regresso e della responsabilità civile e penale, l'oratore si sofferma sul sovrapprofitto realizzato in circa dieci anni nel settore industria e sulle connesse ripercussioni negative sul costo del lavoro; auspica la revisione del ruolo dell'Inail che, confrontandosi sul mercato, potrebbe meglio realizzare i propri compiti, e dichiara tutte condivisibili le considerazioni dell'Antitrust.

Conclude sottolineando che l'assetto non monopolistico è quello vigente nella maggior parte dei paesi europei, ed auspicando che, nel modernizzare il ruolo dell'Inail, si segua l'esempio dei paesi più avanzati.

Prende quindi la parola il rappresentante della Confcommercio, dottore VECCHIETTI. Dopo avere accennato al processo che ha portato a sottoscrivere il patto sociale, richiama l'attenzione della Commissione su quello che egli considera un punto nodale: la normativa dell'Inail ha di

fatto imposto un meccanismo misurato per altri tipi di organizzazione del lavoro; ciò ha creato atteggiamenti di rifiuto, contrasti in alcune aree e si è dovuto intervenire per un corretto rapporto.

Nel tempo, egli aggiunge, si sono stratificate situazioni scaturite da interpretazioni in sede amministrativa e giurisdizionale, che hanno portato ad estendere l'obbligo dell'assicurazione Inail a carico di tutti i lavoratori, a prescindere dall'esistenza o meno del rischio da coprire. Ciò spiega l'esasperazione che ha indotto a ricorrere all'Antitrust.

Ricorda infine che il principio dell'automatismo delle prestazioni Inail dal 1998 non vige più per il lavoro autonomo ed auspica che la materia venga razionalizzata, qualificando il servizio col meccanismo della concorrenza di mercato, che porterà a ridurre il costo del lavoro a carico delle aziende, rendendo competitivo il complesso industriale italiano.

Interviene quindi il dottore GIACOMIN, rappresentante della Confartigianato, rilevando che è stata la sua organizzazione a porre, per prima, il problema: a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dalle imprese, ci si è resi conto che l'Inail è un ente che toglie ad alcuni per dare ad altri. Occorre però, egli aggiunge, operare con trasparenza e commisurare il premio al rischio, ancorandolo alla realtà produttiva.

Rilevata poi l'impossibilità di dare spiegazioni alle imprese che hanno protestato per tale stato di cose (curiosamente, egli aggiunge, ci si trova in condizione di doversi anche assicurare contro una eventuale azione dello stesso Inail), l'oratore fa riferimento alle novità introdotte, al Senato, col disegno di legge ordinamentale collegato alla legge finanziaria e ribadisce l'utilità della logica del mercato anche per l'Inail, che potrà comunque sempre avere una posizione di tutto riguardo.

Preannuncia quindi l'invio di una nota alla Commissione sulla materia in esame.

Per la Confagricoltura prende quindi la parola l'avvocato CAPONI.

Premesso che nei prossimi giorni anche egli farà pervenire una dettagliata nota alla Commissione, rileva che sono sorti alcuni problemi per l'inquadramento dei lavoratori agricoli ed accenna alle questioni del regresso e del danno biologico. Auspicato poi che si consideri l'infortunistica dei trasporti connessi ad attività lavorative e che si provveda a riordinare, a perfezionare gli attuali meccanismi per evitare una spesa eccessiva, l'oratore sottolinea la convinzione ed il coraggio con cui la Confagricoltura ha sottoscritto la lettera dell'Antitrust e pone l'accento sull'elevata aliquota (passata dal 10,80 per cento al 12,63 per cento) pagata dagli agricoltori italiani (in altri paesi è più bassa). Osservato poi che qualcosa non va se, nonostante una aliquota elevata, la gestione agricoltura è in disavanzo, l'avvocato Caponi pone l'accento sugli interessi passivi dovuti ai fondi della gestione industria e sui più delicati problemi che toccano i coltivatori diretti.

Agli intervenuti formulano quesiti e chiedono ragguagli il senatore Roberto NAPOLI, il deputato DUILIO ed il presidente Michele DE LUCA.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva anzitutto la necessità di garantire la sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, pubblico e privato, attraverso il sistema della prevenzione. Si tratta di tenere, intelligentemente, conto del rapporto costi-prevenzione/benefici ed agire di conseguenza.

Evidenziato al riguardo l'intensissimo dialogo che egli ha dovuto portare avanti per emendare al Senato il progetto di legge finanziaria, il senatore Roberto Napoli annuncia un intervento per modificare le tabelle dei rischi e riportare i premi al grado del rischio stesso.

Per quanto riguarda l'ipotesi di aprire al mercato l'assicurazione infortunistica, facendo operare anche organismi diversi dall'Inail, l'oratore si dice non contrario, avendo egli una cultura liberale, che difende in tutte le sedi, anche riguardo alla sinistra. Occorre però, egli aggiunge, assicurare il rispetto delle regole evitando che poi qualche assicurazione finisca col dichiarare di non essere in grado di sostenere il costo della copertura.

Dopo avere quindi accennato al problema dell'assicurazione per le malattie genetiche, l'oratore conclude sottolineando che le conclusioni di questa Commissione parlamentare di controllo sul riordino degli enti pubblici previdenziali sono state recepite nell'articolo 54 del collegato ordinamentale (disegno di legge n. 3593) alla legge finanziaria 1999, approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

Il deputato DUILIO si dice deluso per quanto finora emerso ed auspica che dalle preannunciate note che perverranno, possa emergere qualche elemento in più. Ritiene necessario conoscere i costi complessivi, diretti ed indiretti, sostenuti dal sistema economico e come ridurli; spiegare l'interesse che hanno le imprese assicuratrici private in relazione ai costi-premi dell'Inail; affrontare il tema degli infortuni mortali sul lavoro.

Ribadita l'importanza di tenere collegati i tre momenti della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale, l'oratore evidenzia lo sforzo compiuto dall'Inail in tale campo; manifesta perplessità e chiede ragguagli circa le considerazioni del rappresentante della Confagricoltura (risulta che l'avanzo della gestione industria va a coprire il deficit del settore agricolo) e si sofferma sull'azione di regresso chiedendo spiegazioni sulla posizione della Confindustria.

Successivamente in riferimento all'intervento del dottore Fadda, osserva che l'Inail è un istituto che va meglio degli altri e fa rilevare che anche le imprese private conseguono utili a prescindere da posizioni di monopolio.

Conclude dicendosi d'accordo nel rilevare l'assurdità delle attuali tariffe.

Interviene a questo punto il presidente Michele DE LUCA per chiarire che il problema del calcolo di convenienza tra assicurazioni pri-

vate ed Inail non è rilevante ai fini della scelta monopolistica o meno.

Aggiunge poi che l'attività dell'Inail va considerata così come è, nel suo complesso, non potendosi ipotizzare scorporazioni settoriali con l'intento di socializzare le perdite e privatizzare i guadagni.

Osservato poi che il modello a ripartizione mal si concilia con l'impresa e che l'Inail ha un sistema misto, il Presidente avanza l'idea di uno scorporo, per una soluzione diversa, del settore artigianale.

Conclude auspicando un ripensamento sul sistema nel suo complesso, tenendosi conto delle innovazioni sopravvenute (si riferisce agli infortuni domestici e ai dirigenti) e rilevando la possibilità di una soluzione articolata.

Il dottore FADDA conviene sulla necessità di una maggiore attenzione per la prevenzione, su cui sarebbe opportuno un apposito dibattito; sottolinea, per l'azione di regresso, che non c'è motivo di introdurre differenziazioni, se il rapporto assicurativo contro gli infortuni è buono e dichiara di ritenere costituzionalmente sostenibile la richiesta liberalizzazione del mercato assicurativo infortunistico.

Per quanto riguarda il *mix* del modello Inail, egli assicura che il saldo positivo rende potenzialmente appetibile sul mercato l'intero pacchetto e prospetta – relativamente al settore agricolo – la necessità di distinguere fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

Il presidente Michele DE LUCA fa osservare che l'azione di regresso va collegata con la necessità di rafforzare la prevenzione e ridurre gli infortuni: studi specialistici dimostrano che – a fronte della riduzione dell'attenzione e della prevenzione dell'imprenditore, riduzione dovuta all'evento assicurativo – la possibilità dell'azione di regresso contribuisce a mantenere desta l'attenzione e la prevenzione dell'imprenditore stesso.

Ribadisce inoltre, in relazione alla valutazione dell'Antitrust, l'impossibilità di considerare settorialmente l'attività dell'Inail.

Il dottore FADDA chiarisce che ritiene possibile, una volta scorporati i vari filoni di attività, individuarne alcuni che abbiano certe caratteristiche.

Il dottore VECCHIETTI osserva che l'esigenza di pervenire ad una maggiore trasparenza con gestioni separate può portare a configurare un ruolo diverso dell'Inail. Occorre, egli aggiunge, pensare alla realtà costituita da piccole-medie imprese, che sono pronte ad adeguarsi alle esigenze di cambiamento; la stessa offerta assicurativa potrebbe differenziarsi creando maggiore interesse. Nel documento che la Confcommerci farà pervenire sarà affrontato anche il problema dei dirigenti.

Il dottore GIACOMIN invita il legislatore a procedere con urgenza prima che «si scoli» tutto. Anche egli è deluso per certe zone di incompletezza della normativa: per la prevenzione occorrerebbe creare un ap-

posito ministero. Sottolineato che l'attività assicuratrice infortunistica ben sta sul mercato, si chiede se non si possa distinguere fra assicurazione (sul mercato) di un rischio ordinario di base per tutti ed assicurazione pubblica per un rischio eccezionale; rileva di avere a suo tempo avanzato dubbi di costituzionalità per la discriminazione circa gli autonomi e pone l'accento sulla ingovernabilità di un modello disomogeneo come quello dell'Inail. Auspica infine che il dibattito proli ad individuare una via d'uscita, aggiornando i premi in relazione ai rischi obiettivi.

L'avvocato CAPONI sottolinea che di fronte ad ogni disavanzo si è provveduto con aumento di contributi, senza però seguire quei meandri che potrebbero consentire una approfondimento delle varie problematiche.

Il presidente Michele DE LUCA auspica che la Confagricoltura dia una mano nel senso indicato dall'avvocato Caponi, facendo conoscere le vie da seguire. Questa Commissione parlamentare di controllo lo scorso anno ha esaminato dettagliatamente, attraverso un proprio modello d'analisi, la gestione degli ultimi quattro esercizi finanziari di tutti gli enti controllati e tornerà a farlo ogni anno. Suggerimenti concreti in tale direzione sono dunque bene accetti.

L'avvocato CAPONI conferma che manderà la preannunciata nota anche in riferimento a delle simulazioni Inail, che consentono di dare un contributo nel chiarimento di alcuni aspetti.

Il presidente Michele DE LUCA nel ringraziare gli ospiti intervenuti dichiara conclusa l'audizione e coglie l'occasione per rinnovare apprezzamenti per il lavoro compiuto dal Consigliere Segretario della Commissione, chiamato ad altro incarico.

*La seduta termina alle ore 22.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

127<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**(3901)** *Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione*

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite: nulla osta)

Il presidente DIANA riferisce alla Sottocommissione in sostituzione del relatore designato Andreolli proponendo un parere di nulla osta.

Consente la Sottocommissione.

**(3342)** *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri

(Parere su emendamento alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto dell'emendamento 11.3 al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Parere su testo unificato alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del testo unificato dei disegni di legge in titolo propone di formulare un parere favorevole condizionato all'eliminazione – all'articolo 7, commi 3 e 4 – della prescrizione, per il Ministro degli esteri, di delegare ad un sottosegretario le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo e – all'articolo 17 – all'eliminazione della possibilità di derogare, unilateralmente, alla normativa dell'Unione europea in materia di procedure di gara o concorso.

Quanto alle restanti disposizioni del testo in esame rileva l'opportunità: all'articolo 3, di non utilizzare nel titolo l'espressione «slegamento»; all'articolo 10, di non istituire un nuovo organo bicamerale; all'articolo 12, di chiarire la natura giuridica dell'istituenda agenzia nonché le forme della sua autonomia; all'articolo 13, di garantire nella composizione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, anche la partecipazione degli altri soggetti pubblici della cooperazione e segnatamente delle regioni, dei comuni e degli altri enti locali; di rivedere le modalità di approvazione dello statuto dell'agenzia di cui agli articoli 13 e 14 (per la quale appare insufficiente la forma della delibera del Ministro degli affari esteri), nonché della deliberazione del regolamento interno

(per la quale non appare congruente il deferimento ad una decisione autonoma dell'agenzia stessa); all'articolo 15, di chiarire i criteri da seguire per il reclutamento del personale dipendente dell'agenzia, il cui *status* va distinto da quello del personale volontario. All'articolo 18, inoltre, appare irrazionale e lesivo dei principi costituzionali sulla libertà di associazione imporre la costituzione con atto pubblico dei soggetti della cooperazione non governativa. All'articolo 19, comma 13, occorre chiarire il trattamento economico e lo stato giuridico degli obiettori di coscienza.

Segnala infine l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a fronte delle numerose previsioni di spesa nonché delle agevolazioni tributarie e dei benefici fiscali previsti in varie disposizioni del testo.

Sulla proposta di parere favorevole con le condizioni e le osservazioni illustrate dal relatore, la Sottocommissione concorda.

**(3834) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MAGNALBÒ in sostituzione della relatrice designata Pasquali, proponendo un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3823) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione

**(3803) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, che propone la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(3801) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

In sostituzione della relatrice designata Pasquali, il senatore MAGNALBÒ riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

**(3799) Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore PASTORE si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

**(3773) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, che propone la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**46<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(166) RUSSO SPENA ed altri:** *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Parere su testo unificato: favorevole)

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(2970) CORTIANA e SARTO.** – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

**(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.** – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

**(3821) CONTE ed altri.** – *Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna:*

Parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1397-B) MEDURI ed altri.** – *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MARZO 1999

**184<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3847) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che è pervenuta dalla 9<sup>a</sup> Commissione la richiesta di riesame di alcuni emendamenti che modificano i termini per la rateizzazione dei pagamenti previsti nel decreto-legge recante disposizioni per il settore lattiero-caseario; si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.47, 1.63, 1.141, 1.166, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.190, 1.42, 1.122, 1.41, 1.94, 1.93 e 1.95. A tale riguardo, la richiesta di riesame rinvia alle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro relative alla assenza di effetti di cassa a seguito della rateizzazione triennale in base alla previsione di corresponsione di interessi. Sono pervenute, inoltre alcune riformulazioni di emendamenti già esaminati 1.128 (nuovo testo), 1.190 (nuovo testo), 1.130 (nuovo testo) che appaiono comunque suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sono stati altresì trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al decreto-legge, tra i quali segnala gli emendamenti 1.174, 1.172, 1.72, 1.39, 1.70-*bis*, 1.108, 1.49, 1.92, 1.73, 1.48, 1.149, 1.123, 1.51, 1.74, 1.100, 1.50, 1.151, 1.169, 1.168, 1.54, 1.52, 1.183, 1.77, 1.78, 1.184, 1.79, 1.53, 1.80, 1.89 e 1.61 identici ad emendamenti su cui la Sottocommis-

sione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; per ciò che concerne gli emendamenti 1.63, 1.166, 1.47, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.42, 1.41, 1.94, 1.93 e 1.95, relativi alla dilazione di pagamento, la Sottocommissione ha già espresso parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, ma vi è una richiesta di riesame da parte della 9<sup>a</sup> Commissione. Segnala, infine, che gli emendamenti 1.1506, 1.903, 1.508, 1.900, 1.509 e 1.902 appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che occorre approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 1.800 e 1.901.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il testo risulta coerente con le valutazioni tendenziali dei flussi di cassa operate dal Governo, e che potrebbero peraltro considerarsi compatibili con l'equilibrio finanziario finale le proposte emendative che prevedono una rateizzazione fino a cinque anni.

Il relatore FERRANTE propone quindi di confermare il parere già espresso sugli emendamenti 1.47, 1.63, 1.141, 1.166, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.94, 1.93 e 1.95, formulando invece parere di nulla osta sull'emendamento 1.41 e contrario sugli emendamenti 1.190, 1.42 e 1.122; propone altresì di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.28 (nuovo testo), 1.190 (nuovo testo) e 1.130 (nuovo testo). Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea propone di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.174, 1.172, 1.72, 1.39, 1.70-*bis*, 1.108, 1.49, 1.92, 1.73, 1.48, 1.149, 1.123, 1.51, 1.74, 1.100, 1.50, 1.151, 1.169, 1.168, 1.54, 1.52, 1.183, 1.77, 1.78, 1.184, 1.79, 1.53, 1.80, 1.89, 1.61, 1.63, 1.166, 1.47, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.94, 1.93, 1.95, 1.1506, 1.903, 1.508, 1.900, 1.509 e 1.902, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 1.42, per il quale il parere è contrario.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

**(2849) MANCONI.** - *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

**(3052) PIERONI ed altri.** - *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

**(3406) FIORILLO.** - *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

**(3693) DE LUCA Athos e PIERONI.** - *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un testo unificato sulla certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza

l'utilizzo di lavoro minorile, in relazione al quale segnala l'esigenza di aggiornare il riferimento al bilancio triennale nella norma di copertura di cui all'articolo 6. Tra gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 5.2 il quale non specifica su quali accantonamenti, nell'ambito del fondo speciale dello stato di previsione del Tesoro, debba essere effettuata la decurtazione dello 0,1 per cento a decorrere dall'anno 2000.

Il sottosegretario GIARDA, esprimendo avviso contrario sull'emendamento 5.2, fa altresì presente che il disegno di legge utilizza in modo difforme dalle finalizzazioni di spesa originariamente previste parte dei fondi stanziati nell'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 sia soppressa l'autorizzazione di spesa recata per il 1998 e aggiornato il riferimento al bilancio triennale; propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.2, per il quale il parere dovrebbe essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

**(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che si tratta di un disegno di legge parlamentare in prima lettura recante norme speciali per la città di Roma. La copertura proposta finanzia le spese correnti attraverso la concessione annuale di un contributo statale che è fissato in lire 200 miliardi, quale importo della voce «Roma Capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 1998-2000: tale copertura andrebbe pertanto aggiornata. Relativamente agli oneri di parte capitale, segnala l'opportunità di acquisire dal Tesoro indicazioni sulla quantificazione proposta, ovvero di formulare il testo al fine di predeterminare un tetto di spesa; segnala altresì l'esigenza di aggiornare i riferimenti al bilancio triennale, tenendo presente che il Fondo speciale di parte capitale, accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il 1999 non ha capienza.

Il sottosegretario GIARDA, espresso avviso contrario sull'articolo 9, comma 4, secondo periodo, sottolinea l'opportunità di specificare relativamente al primo periodo del medesimo comma, che la realizzazione del Piano sia finanziata nel limite delle risorse autorizzate dall'articolo 13. Soffermandosi sulle conseguenze finanziarie dell'articolo 10, confer-

ma l'esaurimento dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1999, relativamente al conto capitale ed esprime pertanto l'avviso che la norma di copertura finanziaria dovrebbe essere modificata nel senso di utilizzare per le spese in conto capitale i fondi recati dalla Tabella C della legge finanziaria nonché il presumibile avanzo dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 13.

Il relatore MORANDO, nel giudicare in ogni caso opportuno che nell'ambito dell'articolo 13 il termine «valutato» sia corretto in «determinato», concorda con le proposte di modifica del Sottosegretario, proponendo di rinviare l'emissione del parere, al fine di acquisire indicazioni più puntuali sulle risorse di copertura utilizzabili.

Convieni la Sottocommissione.

**(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari**

**(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

**(3644) CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria**

**(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il relatore FERRANTE ricorda che nella seduta del 10 febbraio la Sottocommissione ha deliberato, anche su sollecitazione del rappresentante del Governo, di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che non risulta tuttora pervenuta. Sono stati trasmessi numerosi emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 1.201 (nuovo testo) che, nel sostituire numerosi commi dell'articolo 1, definisce il trattamento economico dei professori ricercatori, equiparandolo a quello dei ricercatori: al riguardo, occorre valutare l'eventualità di effetti di trascinarsi derivanti dall'assegnazione di funzioni didattiche analoghe a quelle dei professori di I e II fascia. Per quanto riguarda gli altri emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.209/1, 1.209/2, 1.219, 1.230, 1.231, 1.55/1, 1.55/2, 1.55 (nuovo testo), 1.46, 1.54, 1.229, 1.233, 1.227, 1.235, 1.236, 1.216, 1.64, 1.20, 1.219, 1.210/1, 1.39 (nuovo testo), 1.23 (nuovo testo), 1.222, 1.248, 1.232, 2.0.200, 3.0.209 (nuovo testo), 3.0.213, 3.0.214, 3.0.215 e 3.0.37 che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri, non quantificati e non coperti; osserva, inoltre, che occorrerebbe approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti

1.44, 1.18, 1.65, 1.28, 1.82, 1.102, 1.225, 1.52, 1.217, 3.0.205, 3.0.212, 3.0.13, 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5.

Il sottosegretario GUERZONI rileva che le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Tesoro nella scorsa seduta in merito agli effetti finanziari del provvedimento potrebbero risultare senz'altro mitigate dall'emendamento 1.201 (nuovo testo), soprattutto laddove venisse riformulato evitando l'attribuzione ai professori ricercatori di funzioni sovrapponibili con quelle dei professori di I e II fascia, attribuzione che renderebbe più realistica la possibilità di effetti di trascinamento.

Il relatore FERRANTE osserva che per quanto riguarda le funzioni didattiche il comma 4 dell'emendamento prevede solo la possibilità di attribuire ai professori ricercatori la responsabilità di autonome attività e potrebbe pertanto rivelarsi addirittura virtuoso dal punto di vista finanziario, alla luce del fatto che attualmente ai ricercatori vengono attribuiti in via ordinaria incarichi temporanei retribuiti in aggiunta al trattamento economico principale.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver ribadito che il provvedimento, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, comporterà nel medio-lungo periodo maggiori oneri a carico del sistema universitario che si rifletteranno sul bilancio dello Stato, osserva che un'eventuale riformulazione dell'emendamento 1.201 (nuovo testo) nel senso indicato dal sottosegretario Guerzoni potrebbe limitare l'onerosità diretta del provvedimento; esprime poi parere contrario sugli emendamenti già indicati dal relatore come non quantificati e non coperti, nonché sugli emendamenti 1.44, 1.18, 1.65, 1.28, 1.82, 1.102, 1.225, 1.52, 1.217, 3.0.205, 3.0.212, 3.0.13, 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5. Su richiesta del relatore FERRANTE, fa altresì presente che la contrarietà sui subemendamenti 1.209/1 e 1.209/2 deriva dalla possibilità che entrambi i testi, così come formulati, comportino l'estensione alle figure equiparate del trattamento economico dei ricercatori.

Il relatore FERRANTE giudica non convincenti le dichiarazioni del rappresentante del Governo, alla luce del fatto che attualmente alcune figure equiparate, come ad esempio gli assistenti ordinari, sono retribuiti con compensi non inferiori a quelli dei ricercatori; pertanto egli rimane non convinto dell'onerosità di tali proposte emendative.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha espresso preoccupazione per la creazione di una nuova figura giuridica, che potrebbe comportare nel tempo effetti onerosi, il presidente COVIELLO suggerisce di formulare nell'ambito del parere un'osservazione che tenga conto delle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro.

Il relatore FERRANTE, dopo aver osservato che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 sembra attribuire nuove funzioni, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'ar-

articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 e che sia approvato l'emendamento 1.201 (nuovo testo) in un testo ulteriormente riformulato con la soppressione dei commi 3 e 4; propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli altri emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.209/1, 1.209/2, 1.219, 1.230, 1.231, 1.55/1, 1.55/2, 1.55 (nuovo testo), 1.46, 1.54, 1.229, 1.233, 1.227, 1.235, 1.236, 1.216, 1.64, 1.20, 1.219-bis, 1.210/1, 1.39 (nuovo testo), 1.23 (nuovo testo), 1.222, 1.248, 1.232, 2.0.200, 3.0.209 (nuovo testo), 3.0.213, 3.0.214, 3.0.215, 3.0.37, 1.44, 1.18, 1.65, 1.28, 1.82, 1.102, 1.225, 1.52, 1.217, 3.0.205, 3.0.212, 3.0.13, 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(3785) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121**

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per l'assunzione presso il Ministero degli interni sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite).
- BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
- PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).

- BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
  - PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).
  - e della petizione n. 242 ad essi attinente.
- 

## **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

**Seduta congiunta con le**

**Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 14*

*Procedure informative*

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche nei Balcani.

---

## **COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e GIUNTA RIUNITE**

**(9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare)**

**(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai risultati dell'ultimo Consiglio agricolo e del Consiglio straordinario di Berlino con particolare riferimento alla riforma della PAC.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – GRECO – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

## V: Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti

## VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUBRANO DI RICCO - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

## VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno*

*di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Discussione del disegno di legge:

- BONFIETTI e UCCHIELLI – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).

- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri.- Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- PIANETTA. - Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari (3861).

IV. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per le politiche comunitarie sugli esiti dell'approvazione di «AGENDA 2000» con particolare riferimento ai temi del bilancio comunitario.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 31 marzo 1999, ore 8,30 e 14,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- ASCIUTTI ed altri. - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione (3607).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e), h)*, nn. da 6 a 8, *l), m) e p)*, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione di opere cinematografiche (3180).
- SEMENZATO ed altri. – Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta relativi a spettacoli cinematografici (3112).
- e della petizione n. 377 ad essi attinente.

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.

- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
  - MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
  - BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
  - CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
  - RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
  - e della petizione n. 530 ad essi attinente.

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina a componente del consiglio di amministrazione della fondazione «Scuola nazionale di cinema» (n. 96).
  - Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca (n. 411).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (n. 94).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 128, per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento al valore reale dei contributi versati all'INPS degli iscritti all'assicurazione facoltativa.
- Petizione n. 387, per la piena attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.
- Petizione n. 492, per l'adozione di misure contro lo sfruttamento del lavoro infantile.

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).

- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 8,30*

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
  - MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
  - BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).
  - SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808).
  - Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).
  - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi**  
**per la ricostruzione del Belice**

*Mercoledì 31 marzo 1999, ore 14*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Audizione dell'ingegnere Aldo Mancurti, provveditore alle opere pubbliche di Palermo.